SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

96A4675

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 luglio 1996, n. 391.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 157.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 1996, N. 288.

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, e dovranno tenersi nel mese di marzo 1997».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1221)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero (DINI) il 25 maggio 1996.

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Esteri), in sede referente, il 5 giugno 1996, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 giugno 1996.

Esaminato dalle commissioni riunite I e III il 19 giugno 1996.

Relazione scritta annunciata il 19 giugno 1996 (atto n. 1221/A - relatori on.li IZZO e FEI).

Esaminato in aula e approvato il 27 giugno 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 833):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° luglio 1996, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 luglio 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 luglio 1996.

Esaminato in aula il 23 luglio 1996 e approvato il 24 luglio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 25 maggio 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 46.

96G0415

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1996.

Revoca della dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti dalla Bosnia Erzegovina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 24 maggio 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1992, concernente: «la dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti dalla Bosnia Erzegovina»;

Considerato che, su indicazione del Ministero per gli affari esteri, lo stato di pericolosità nei Paesi della ex Jugoslavia può ritenersi superato;

Ravvisata la necessità di procedere alla revoca dello stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1992;

Vista la proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 1996;

Decreta:

Articolo unico

È revocato, a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, lo stato di emergenza dichiarato in data 19 maggio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Presidente: PRODI

96A4735

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 maggio 1996, n. 392.

Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, e commi 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 1964 del 4 aprile 1996;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - n. 1/1.4/31890/4.13.86 del 29 aprile 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Percentuale massima di acqua

1. La percentuale massima di acqua oltre la quale i composti vanno classificati miscela oleosa ai fini del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e del presente regolamento, è determinata nella misura del quindici per cento in peso.

2. Per calcolare la percentuale di acqua contenuta negli oli usati il prelievo dei campioni e le analisi sono eseguiti in conformità alle specifiche di cui all'art. 5, comma 1, ed alle tabelle 1 e 2 dell'allegato *A* al presente regolamento.

Art. 2.

Requisiti degli impianti di stoccaggio presso il detentore

1. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 95/1992 degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti.

2. I recipienti di cui al comma 1 devono inoltre essere provvisti di:

a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.

3. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato *C* al presente regolamento.

4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.

Art. 3.

Requisiti per il rilascio di autorizzazioni alla raccolta

1. Le autorizzazioni alla raccolta di oli usati sono rilasciate su domanda degli interessati, inoltrata ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 95/1992, ad imprese che:

a) detengano, abbiano diritto di utilizzare a qualsiasi titolo e gestiscano almeno un automezzo rientrante fra i tipi e con i requisiti definiti nell'allegato *B* ovvero un deposito per lo stoccaggio degli oli usati che presenti i requisiti previsti nell'allegato *C*;

b) diano prova di conoscere le problematiche della raccolta degli oli usati, anche in relazione alla corretta eliminazione delle varie tipologie di lubrificanti, tramite presentazione di un progetto che, con riferimento ai dati inerenti l'immissione al consumo e la raccolta sul territorio per il quale l'autorizzazione e richiesta, individui i limiti entro i quali la raccolta stessa può essere incrementata e descriva le modalità di raccolta ritenute idonee al fine di conseguire l'incremento ipotizzato;

c) abbiano titolari o rappresentanti legali, nonché gli eventuali loro procuratori generali o speciali, in possesso di certificati generali penali in cui non siano registrate condanne per reati consistenti in atti od omissioni che abbiano comportato inquinamento dell'ambiente;

d) offrano di dare, ancorchè con efficacia condizionata al conseguimento dell'autorizzazione, e di mantenere per tutta la durata dell'autorizzazione stessa, idonea garanzia (quale fidejussione bancaria, polizza assicurativa, fidejussione personale dei soci e di altre società del medesimo gruppo) a copertura dei rischi e per i limiti massimi di garanzia indicati ai commi 2 e 3.

2. La garanzia di cui al comma 1, lettera *d)*, deve essere offerta per i seguenti rischi:

a) con riferimento ai complessi d'impianti o macchine di cui al comma 1, lettera *a)*, rischi di responsabilità civile in generale e di spandimento ed incendio in particolare fino alla concorrenza di L. 4.000.000 per metro cubo di capacità degli automezzi e di L. 300.000 per metro cubo di capacità geometrica dei depositi per i quali l'autorizzazione è richiesta;

b) rischio derivante dall'obbligo, sancito dall'art. 7, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 95/1992 di rimborsare i costi dell'eliminazione delle miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e di quelli contaminati, come definiti all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fino alla concorrenza di L. 200.000.000.

3. I limiti di garanzia di cui al comma 2 s'intendono riferiti a ciascun evento dannoso, senza alcuna ulteriore limitazione; i loro importi sono determinati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono soggetti ad aggiornamento in proporzione alle variazioni dell'indice mensile del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, assumendo a base l'indice del mese di entrata in vigore del presente regolamento. L'aggiornamento è calcolato all'atto dell'emissione della garanzia con riferimento all'ultimo indice pubblicato dall'ISTAT prima della detta data di emissione e, successivamente, di anno in anno, in base a specifica previsione contenuta nella polizza stessa.

4. Le imprese di cui al comma 1 devono altresì assumere gli impegni previsti ai commi 5 e 6.

5. Per le partite di olio usato raccolte o cedute da impresa raccoglitrice per le quali non sussistano gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 95/1992 ovvero risulti dalle dichiarazioni anzidette un pregresso utilizzo in lavorazioni industriali rispetto alle quali sia prevista la presunzione di tossicità ai sensi della deliberazione dell'apposito Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, l'impresa interessata deve assumere i seguenti impegni:

a) procedere, per ciascuna partita, in contraddittorio con il cedente, a prelevare e conservare i campioni con le modalità previste all'allegato *A*, tabella 1, salvi i casi di impossibilità tecnica o eccessivo onere economico;

b) successivamente stivare in modo separato dagli altri oli usati le anzidette partite con facoltà di miscelarle fra loro ferma la responsabilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 95/1992; in nessun caso è ammessa tale miscelazione fra gli oli usati per i quali sussista presunzione di tossicità;

c) prima del trasferimento ad altri soggetti legittimati a riceverle, sottoporre uno dei campioni di cui alla lettera *a)*, ovvero, in caso di esercizio della facoltà di miscelare, di cui alla lettera *b)*, un campione della miscela prelevato con le medesime modalità, alle analisi previste all'allegato *A*, per verificare che sussistano le caratteristiche che rendono l'olio contaminato ovvero le condizioni per il trattamento.

6. L'impresa interessata deve altresì assumere i seguenti impegni:

a) prelevare, in contraddittorio con il cessionario ed in conformità a quanto previsto all'allegato *A*, tabella 1, e conservare campioni di tutti i carichi di olio usato prima della loro consegna al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla loro eliminazione;

b) in caso di cessione degli oli usati alle imprese autorizzate alla eliminazione provvedere, preventivamente alla consegna, a sottoporre uno dei campioni prelevati ai sensi della lettera *a)* alle analisi di cui all'allegato *A*, tabelle 2 e 3 o, nel caso in cui l'olio usato sia destinato alla eliminazione per combustione, a quelle previste all'allegato *A*, tabella 2 e tabella 4 o 5, secondo che si tratti di oli usati o di miscele oleose, trasmettendo immediatamente copia del certificato di analisi al Consorzio obbligatorio degli oli usati unitamente alla comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 95/1992;

c) tenendo conto delle priorità previste all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 95/1992, perfezionare la cessione alle imprese autorizzate alla eliminazione nel rispetto dei valori limite previsti per ciascuna analisi nelle tabelle dell'allegato *A* e, pertanto: nel caso in cui l'olio usato risulti idoneo per il trattamento solo tramite rigenerazione o solo tramite combustione, non cederlo per il trattamento per il quale risulta inidoneo; nel caso risulti inidoneo ad ambedue i tipi di trattamento, ma non contaminato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 95/1992, provvedere al suo stoccaggio separato e cederlo per la distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; nel caso risulti contaminato, provvedere al suo stoccaggio separato ed avviarlo allo smaltimento in conformità di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

7. Ove si verifichino le condizioni di cui all'art. 11, comma 10, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 95/1992, il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta al Consorzio obbligatorio degli oli usati ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo e ad imprese che hanno in deposito oli usati ceduti al Consorzio obbligatorio degli oli usati o che operano per suo conto ai sensi dell'art. 11, comma 11, del medesimo decreto legislativo è subordinato al possesso dei requisiti di cui al presente articolo in quanto applicabili ed è subordinato all'assunzione, all'atto della domanda, dell'impegno di procedere al campionamento e alle analisi di cui all'allegato *A*, secondo la tipologia ed il tipo di trattamento, per tutti gli oli usati ricevuti dalle imprese di raccolta.

8. Sono peraltro autorizzati ad eseguire il trasporto di oli usati gli automezzi autorizzati al trasporto di rifiuti speciali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che rispondano ai requisiti previsti all'allegato *B*.

9. Lo stoccaggio provvisorio di oli usati, di emulsioni oleose e di filtri olio usati deve essere effettuato in conformità all'allegato *C*.

Art. 4.

Requisiti tecnici per il rilascio di autorizzazioni alla eliminazione

1. Ai fini dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 95/1992, e fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, alla domanda di concessione di cui all'art. 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15, corredata da idonea relazione tecnica, attestante il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati dei seguenti requisiti:

a) stoccaggio conforme all'allegato *C*;

b) linea di pretrattamento per la separazione dell'acqua, dei componenti leggeri e del gasolio;

c) linea di trattamento degli oli disidratati per la separazione dei residui asfaltici ed eventualmente dell'olio combustibile; non è ammesso il trattamento con acido forte dei nuovi impianti;

d) linea di finissaggio per l'ottenimento di olio base lubrificante rigenerato;

e) stoccaggio ed eventuale trattamento dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui;

f) stoccaggio ed eventuale trattamento dei rifiuti;

g) sistemi di captazione e convogliamento dei gas incondensabili o comunque contenenti vapori di idrocarburi provenienti dalle varie sezioni produttive o dagli sfiati di serbatoi o vasche contenenti prodotti o materie prime olfattivamente moleste ad un termodistruttore o ad un forno di processo che deve assicurare in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione, $CO_2/(CO+CO_2)$, minima del 99% e rispettare i seguenti limiti di emissione alle condizioni previste nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le stesse tipologie di impianti:

- polveri totali	100 mg/Nm^3
- carbonio organico totale	50 mg/Nm^3
- composti inorganici gassosi del cloro espressi come HCl	30 mg/Nm^3
- composti inorganici gassosi del fluoro espressi come HF	5 mg/Nm^3
- idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0.1 mg/Nm^3
- PCB/PCT	0.1 mg/Nm^3
- PCDD+PCDF (come diossina equivalente calcolata come nell'allegato 1 della proposta di direttiva CEE 92/C 130/01, pubblicata nella GUCE n. C.130 del 21 maggio 1992)	0.1 ng/Nm^3

Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

h) per gli impianti nuovi, i vapori degli idrocarburi e degli sfiati di cui alla lettera *g)* devono essere abbattuti con un termodistruttore;

i) il trattamento di neutralizzazione degli effluenti gassosi contenenti inquinanti acidi;

l) convogliamento delle acque di processo ad un impianto di termodistruzione autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 ovvero ad un trattamento, prima dello scarico all'esterno, costituito almeno dalle seguenti fasi:

- strippaggio con vapore;
- disoleazione;
- ossidazione biologica;
- chiarificazione;
- filtrazione su sabbia.

Inoltre in detti impianti possono essere sottoposti a trattamento di rigenerazione solo gli oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma dell'art. 3 presentino parametri con valori nei limiti prescritti dalla tabella 3 dell'allegato *A* sono fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 95/1992.

3. Ai fini della combustione di oli usati, gli impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono possedere i seguenti requisiti tecnici in aggiunta a quelli previsti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 95/1992:

a) essere muniti di apparati per il controllo in continuo delle percentuali di ossigeno, di monossido di carbonio e della temperatura dell'effluente gassoso;

b) essere dotati di sistemi di alimentazione automatica del combustibile, di un abbattimento significativo delle polveri e di regolamentazione automatica del rapporto aria-combustibile anche nelle fasi di avviamento;

c) avere capacità significativa di fissazione e/o abbattimento degli inquinanti acidi forti (acidi alogenidrici, SO_2);

d) rispettare i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso, calcolati come indicato nell'allegato *A* del decreto legislativo n. 95/1992 e per quanto attiene il valore di emissione della diossina equivalente, con riferimento all'allegato 1 della proposta di direttiva CE 92/C 130/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C 130 del 21 maggio 1992:

- idrocarburi policiclici aromatici 0,1 mg/Nm^3
- PCDD + PCDF (come diossina equivalente) . . . . 0,1 ng/Nm^3
- PCB/PCT . . . . 0,1 mg/Nm^3

e) per quanto attiene alle caldaie, garantire in tutte le condizioni di esercizio:

- temperatura della camera di combustione, non inferiori a 950 °C, valore ridotto a 850 °C per impianti a letto fluido;
- efficienza di combustione, $CO_2/(CO+CO_2)$, non inferiore al 99%;
- tempo di permanenza dei fumi in camera di combustione non inferiore a 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi non inferiore al 4% in volume.

4. I riferiti impianti potranno avviare alla combustione solo oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma dell'art. 3, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato *A*, tabella 4, nonché miscele oleose che, in base alle dette analisi, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato *A*, tabella 5.

5. L'impresa che intende utilizzare oli o miscele oleose per la combustione in impianto autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è tenuta ad attestare nella dichiarazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 95/1992 il possesso dei requisiti ivi previsti, di quelli di cui al comma 3 del presente articolo, e la conformità dell'olio usato o della miscela oleosa da avviare alla combustione alle specifiche previste al comma 4.

6. Gli oli usati e le miscele oleose che, ancorché non contaminati, siano inidonei ad essere utilizzati nei processi di trattamento, sono eliminati in idonei impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, alla eliminazione degli oli usati è tenuta ad effettuare controlli ed ispezioni periodici, almeno annuali, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 95/1992. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

8. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di rigenerazione e di combustione degli oli usati ai sensi del presente articolo, è considerata valida ai fini dell'importazione degli oli usati secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 5, trattino 4, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

Art. 5.

Metodi di analisi

1. I metodi e gli strumenti da utilizzare per eseguire le analisi previste all'allegato *A*, nonché i relativi coefficienti di riproducibilità sono quelli descritti nell'allegato *D*.

2. I certificati di analisi, rilasciati e sottoscritti da soggetto abilitato alla professione ai sensi della vigente normativa su modelli conformi agli allegati *E1* ed *E2*, debbono comunque attestare in modo specifico, a pena d'inefficacia, che l'analista ha utilizzato il metodo, impiegato gli strumenti e riscontrato il coefficiente di riproducibilità previsti dall'allegato *D* rispetto all'analisi eseguita.

3. All'aggiornamento periodico dei metodi di analisi per l'adeguamento al progresso tecnico può procedersi con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità. Tutte le altre modifiche al presente regolamento sono adottate con la procedura prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 95/1992.

Art. 6.

Dati sulla situazione della raccolta e dell'eliminazione

1. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, previa comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, redige ed inoltra alla Commissione dell'Unione europea ogni tre anni una relazione concernente i dati relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati, nonché le esperienze fatte ed i risultati acquisiti in sede di applicazione della normativa vigente con le modalità e nei termini previsti dalla direttiva n. 91/692/CEE concernente la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso e deve essere trasmessa alla Commissione entro nove mesi dal periodo di tre anni da essa contemplato.

2. Al fine di consentire il regolare espletamento delle attività di comunicazione di cui al comma 1 e di controllo sull'applicazione della normativa sugli oli usati, il Consorzio obbligatorio degli oli usati trasmette annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, i seguenti dati e notizie accompagnati da adeguata relazione illustrativa suddivisi per tipologia:

a) risultati di studi eseguiti in tema di organizzazione della raccolta e di metodologie di eliminazione degli oli usati;

b) quantità delle basi lubrificanti nuove rigenerate annualmente immesse al consumo nel territorio italiano;

c) quantità degli oli usati raccolti annualmente in ciascuna regione, loro origine ed utilizzo quale risultante dalla documentazione acquisita;

d) quantità degli oli usati avviati al trattamento tramite rigenerazione e tramite combustione, nonché di quelli inidonei ad ambedue i tipi di trattamento avviati ad altri tipi di distruzione innocua o immagazzinamento permanente distinti per tipologia;

e) quantità degli oli usati raccolti risultati contaminati e modalità della loro distruzione;

f) dati economici e statistici relativi;

g) ogni altro dato o notizia richiesto ai fini degli adempimenti di cui al comma 1;

h) i dati previsionali sulle quantità di oli usati da avviare alla rigenerazione, alla combustione ed allo smaltimento, tenendo conto delle priorità previste all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 95/1992.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, gli altri soggetti interessati alle attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati devono provvedere agli adempimenti per essi rispettivamente previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Le regioni, ed, ove a ciò delegate, le province sono tenute a trasmettere, all'atto della loro emissione, in copia al Ministero dell industria commercio ed artigianato le autorizzazioni da esse rilasciate per la raccolta e la eliminazione degli oli usati.

5. La comunicazione del detentore, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformità allegato *F*, deve comunque contenere:

a) estremi di identificazione del detentore, sua residenza o sede legale;

b) quantitativo di olio usato ceduto;

c) data della consegna;

d) estremi di identificazione della ditta raccoglitrice cessionaria;

e) origine dell'olio usato, suo utilizzo identificato in conformità agli standards previsti dall'allegato *E* e dichiarazione di non aver miscelato gli oli con altri reflui;

f) estremi del registro di carico e scarico di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 95/1992, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione.

6. La comunicazione dell'impresa autorizzata alla raccolta, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformità all'allegato *F*, deve comunque contenere:

a) estremi di identificazione dell'impresa dichiarante, sua sede legale, estremi dell'autorizzazione, del registro di carico e scarico, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;

b) estremi di identificazione dei detentori originari dell'olio usato ricevuto.

7. Nel caso in cui il detentore di cui al comma 6, lettera *b)*, sia impresa industriale che produce un quantitativo superiore ai trecento litri annui di oli usati, la comunicazione dell'impresa autorizzata alla raccolta deve altresì contenere:

a) estremi del registro di carico e scarico del detentore, nonché pagina e numero dell'operazione ivi annotata;

b) copia della relativa comunicazione del detentore prevista al comma 5;

c) in caso di utilizzo degli oli per lavorazioni per le quali sussiste la presunzione di tossicità ai sensi della deliberazione dell'apposito Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, copia del relativo certificato di analisi.

8. La comunicazione dell'impresa autorizzata alla eliminazione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformità all'allegato *G*, deve comunque contenere:

a) estremi di identificazione dell'impresa che effettua l'eliminazione, sua residenza o sede legale, estremi dell'autorizzazione della quale è munita, del suo registro di carico e scarico, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;

b) estremi di identificazione del raccoglitore che ha ceduto gli oli usati, sua residenza o sede legale, partita IVA, estremi dell'autorizzazione della quale è munito, del suo registro di carico e scarico, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;

c) copia dei certificati delle analisi eseguite su ogni partita prima dell'avvio alla loro eliminazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 164

ALLEGATO A

METODO DI CAMPIONAMENTO, ANALISI DEL CONTENUTO DI ACQUA E ALTRI PARAMETRI DA SOTTOPORRE AD ANALISI

Tabella 1.

Metodo di campionamento dell'olio usato

Normativa: NOM 1/86 (ISO 3170 - UNI 20015) - ASTM D 270 e
NOM 2 (ISO 3171 - UNI 20057) .

Numero campioni da prelevare: 3 campioni da 1 lt riempito per 4/5 (800 gr), dei quali uno da consegnare alla parte in contraddittorio della quale il prelievo è eseguito.

Conservazione dei Campioni : Con forti quantità di acqua i campioni devono essere conservati in frigorifero (0°- 4°C) max per 60 giorni.
Gli altri campioni devono essere conservati a temperatura ambiente (15° - 25°C) per max 60 giorni dalla data di prelievo prima dell'esecuzione dell'analisi.

Tabella 2.

Metodo analisi contenuto acqua

Normativa: NOM 7-70 / ASTM D.95
Calcolo della percentuale: in base al peso

Tabella 3.

Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori minimi massimi consentiti per l'eliminazione tramite rigenerazione

Parametri	Metodi	Valori
DENSITA' A 15 °C	NOM 42-83/ASTM D 1298	max 0,920 KG/L
SEDIMENTI TOTALI	NOM 112-71/ASTM D 2273	max 3,0% in peso
VISCOSITA'	NOM 46-71/ASTM D 445	min 1,8 °E a 50°C
PCB/PCT	CEI 10/19/ASTM D 4059	max 25 mg/Kg.
CLORO TOTALE	NOM 98-72/ASTM D 1317	max 0,5% peso
ZOLFO	NOM 97-80/ASTM D 1552	max 1,50 % peso
DILUENTI	NOM 39-90/ASTM D 322	max 5,0% in volume
PIOMBO+ZINCO	IRSA 64 (N. 10)	max 4.000 mg/Kg
CADMIO+CROMO+NICHEL+ VANADIO	IRSA 64 (N. 10)	max 50 mg/Kg
* N.o NEUTRALIZZAZIONE	NOM 86-88/ASTM D 664	max 3,5 mg KOH/g
* N.o SAPONIFICAZIONE	NOM 81-71/ASTM D 94	max 18,0 mg KOH/g

==========

* Determinazioni da eseguirsi sul campione dopo aver proceduto alla perdita per riscaldamento (ASTM D.3607).

L'olio non deve inoltre contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

Tabella 4.

Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori massimi e minimi consentiti per l'eliminazione di oli usati tramite combustione

Parametri	Metodi	Valori
DENSITA' A 15 °C	NOM 42-83/ASTM D 1298	max 0,980 Kg/l
SEDIMENTI TOTALI	NOM 112-71/ASTM D 2273	max 3,0 % peso
PCB/PCT	CEI 19/19 - ASTM D 4059	max 25 mg/Kg
INFIAMMABILITA' CLEVELAND	NOM 83/71-ASTM D 92	min. 90 °C
METALLI: Assorbimento atomico		

- CROMO - CADMIO - VANADIO - NICHEL	--- * METODO IRSA 64 (N° 10)	max	100 mg/Kg
- PIOMBO	" " " "	max	2.000 mg/Kg
- RAME	" " " "	max	500 mg/Kg
- CLORO TOTALE	NOM 98-72/ASTM D 1317	max	0,60 % peso
- FLUORO	" " " "		Tracce
- ZOLFO	NOM 97-80/ASTM D 1552	max	1,50% peso
- CENERI	NOM 12-88/ASTM D 482	max	1,50% peso

L'olio non deve inoltre contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

Tabella 5.

Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori massimi per la eliminazione delle miscele oleose (comprese le emulsioni) tramite combustione

Fase Oleosa:

Parametri	Metodi	Valori
DENSITA' A 15 °C	NOM 42-83/ASTM D 1298	max 0,980 Kg/l
PCB/PCT	CEI 10-19/ASTM D 4059	max 25 mg
CLORO TOTALE	NOM 98-72/ASTM D 1317	max 0,6 % peso
DILUENTI	NOM 39-90/ASTM D 322	max 5,0 % vol.
FLUORURI	NOM 98-72/ASTM D 1317	Tracce
ZOLFO	NOM 97-80/ASTM D 1552	max 1,5 % peso
CENERI	NOM 12-88/ASTM D 482	max 1,5 % peso

METALLI: Assorbimento atomico

- CROMO - CADMIO - VANADIO - NICHEL	--- * METODO IRSA 64 (N° 10)	max	100 mg/Kg
- PIOMBO	" " " "	max	2.000 mg/Kg

- RAME	" " " "	max 500 mg/Kg
- PH		min 5
- % OLIO	NOM 7-70 / ASTM D.95	riportare dato
- SEDIMENTI TOTALI	NOM 112-71 / ASTM D.2273	riportare dato

* IRSA Quaderno 64 vol. 3° N° XX

L'olio non deve inoltre contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

ALLEGATO B

REQUISITI DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA RACCOLTA

1. Modalità.

La raccolta di olio usato ed emulsioni oleose può essere effettuata:
- con autobotte;
- con cassonato e contenitori mobili di varia capacità.

E' ammesso l'impiego di contenitori mobili anche non metallici di qualsiasi forma e capacità: se realizzati in materiale non metallico, dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla legge 121 del 27.3.69, successivi aggiornamenti e relative circolari d'attuazione.
I contenitori mobili o le cisterne, non dovranno mai essere riempiti totalmente: debbono presentare una quota di volume vuoto per assorbire eventuali dilatazioni, pari ad almeno il 3% della totale capacità.
I contenitori, sia fissi che mobili, dovranno sempre viaggiare ben chiusi. Sono vietate operazioni di travaso al di fuori delle aree attrezzate, se non in caso di assoluta necessità ed emergenza. La raccolta di olio usato o emulsioni oleose deve essere effettuata esclusivamente per aspirazione dai contenitori di stoccaggio dei detentori.
Sono vietate altre modalità di travaso che comportino rischi di spandimento. Nella operazione di travaso, predisporre accorgimenti che permettano di ritenere gocciolamenti accidentali (materiale oleoassorbente ecc.).
L'operazione di aspirazione deve preferibilmente essere effettuata con manichetta avente terminale rigido da inserire nel contenitore da vuotare; eventuali giunzioni dovranno essere effettuate con giunti filettati o attacchi rapidi unificati evitando giunzioni precarie.

La raccolta di filtri usati deve essere effettuata utilizzando specifici contenitori evitando trasferimenti di filtri sfusi da un contenitore all'altro

2. Automezzi.

Gli automezzi adibiti alla raccolta di olio usato o emulsioni oleose debbono:
a) essere corredati dei contrassegni, attrezzature e quant'altro previsto dal Regolamento d'attuazione del T.U. 15.6.59 DPR 420/59 e successivi aggiornamenti, per prodotti di classe IIIa, ivi inclusa, indipendentemente dalla quantità trasportata, la certificazione di idoneità di cui

all'Art. 356 del detto Regolamento, nonchè di quanto indicato nel D.M. 31 luglio 1934 Titolo VI per il trasporto di oli minerali;

b) avere a bordo una scheda di istruzione per l'autista in cui siano elencati i provvedimenti da prendere nel caso di spandimento accidentale di prodotto e/o di principio o rischio d'incendio come prescritto dall'Art. 371 del detto T.U.;

c) se adibiti alla raccolta di olio usato in recipienti mobili, sia metallici che non metallici, o di filtri olio usati, dovranno avere il cassone ad effettiva tenuta stagna per contenere eventuali spandimenti ed essere dotati di adeguata attrezzatura di sollevamento. Tali caratteristiche dovranno essere riportate nella certificazione di idoneità.

d) essere attrezzati con apparecchiature che permettano l'aspirazione del prodotto;

e) avere a bordo materiale oleoassorbente e relative specifiche d'uso, nelle tipologie di più ampio impiego, per intervenire nel caso di piccoli spandimenti. Tutte le attrezzature, in particolare valvole di intercettazione e manichette debbono essere tenute in buono stato di conservazione ed efficienza: l'efficienza delle manichette deve essere periodicamente accertata secondo le specifiche del fornitore. Dovrà essere istituita una scheda per ogni manichetta in cui il titolare della autorizzazione riporterà i dati da lui verificati, i valori riscontrati, la data della verifica: la scheda dovrà sempre essere presente sul mezzo.

Allegato C

CARATTERISTICHE DEI DEPOSITI PER STOCCAGGIO

1. Caratteristiche generali dei depositi.

a) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato, emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono disporre di un piazzale di ampiezza tale da permettere la agevole manovra degli automezzi utilizzati.

b) Tutta l'area del deposito deve essere delimitata da recinzione preferibilmente in muratura con altezza all'esterno del deposito minima di mt 2,50.

c) Tutte le aree interne, sia adibite ad attività di travaso che di transito o parcheggio, debbono essere pavimentate e drenate.

d) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato o emulsioni oleose debbono disporre di almeno un serbatoio per lo stoccaggio di prodotto contaminato.

e) Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto, si applicano le norme di sicurezza indicate nel D.M. 31 luglio 1934 e successivi aggiornamenti per l'immagazzinamento di oli minerali.

2. Potenzialità del deposito.

La quantità complessiva degli oli o emulsioni oleose che può trovarsi contemporaneamente nell'ambito del deposito (potenzialità reale), non può in nessun caso essere superiore alla capacità geometrica totale dei serbatoi (potenzialità geometrica). Detta Pr la potenzialità reale e Pg quella geometrica, sarà:

$$Pr \le 0,9 \times Pg$$

3. Serbatoi.

I serbatoi adibiti allo stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose debbono essere:

a) fissi: è esclusa la possibilità di stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose in recipienti mobili di qualsiasi tipo e capacità;

b) realizzati in acciaio;

c) fuori terra o interrati: se interrati i serbatoi debbono essere contenuti in un cassone in c.s. totalmente ispezionabile;

d) posti su apposito basamento realizzato in c.s.;

e) equipaggiati con accessori che permettano:

- campionamento del prodotto contenuto e misurazione del relativo livello alle varie altezze (boccaporto di misurazione e campionatura, indicatore di livello esterno);
- esercizio e manutenzione: scale, passerelle, parapetti secondo norme antinfortunistiche, p.d'u.;
- il drenaggio dell'acqua eventualmente presente (scarico di fondo con valvola);
- la respirazione del serbatoio nelle fasi di movimentazione: sfiato libero munito di filtro a carbone attivo o sistema equivalente per il trattamento delle emissioni di sezione adeguata alle portate di movimentazione previste;
- la movimentazione del prodotto contenuto: su ciascuna tubazione deve essere installata valvola di intercettazione in acciaio direttamente sul serbatoio.

In nessun caso debbono essere utilizzati per lo stoccaggio anche provvisorio di olio usato, serbatoi in calcestruzzo.
Tutti i serbatoi fuori terra debbono essere contenuti in un bacino delimitato da muro di contenimento in c.s. di altezza tale da realizzare una capacità di contenimento pari a quella del serbatoio: è ammessa l'installazione di più serbatoi in unico bacino, ad eccezione del serbatoio adibito allo stoccaggio di prodotto contaminato che deve essere installato in specifico bacino. Nel caso di più serbatoi in unico bacino, la capacità di contenimento dello stesso deve essere pari a 1/3 della capacità geometrica totale dei serbatoi contenuti, ma almeno pari a quella del serbatoio più grande.
Non sono ammessi argini in terra.
I bacini serbatoi debbono essere pavimentati in c.s. con accentuata pendenza verso sistema di canalette di drenaggio o pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa: una valvola di intercettazione deve essere installata all'esterno del bacino. Per la pavimentazione deve essere previsto trattamento superficiale di indurimento o ciclo di verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali.
Eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento, debbono essere realizzati in materiale antisolvente. Sulle superfici esterne dei serbatoi (anche di quelli interrati), deve essere previsto idoneo trattamento anticorrosione.
Nel caso di più serbatoi posti in unico bacino, debbono essere rispettate le seguenti distanze minime tra serbatoi adiacenti:
- per serbatoi di Cg >= 30 m3 distanza minima di m 0,80
- per serbatoi di Cg > 30 <= 150 m3 distanza minima di m 1,00

- per serbatoi di Cg > 150 m3 distanza minima tra serbatoi di m 1,50.

I serbatoi fuori terra debbono essere posti a distanza minima dal muro di bacino:

$$D = H - h$$

dove:

- D distanza in m del serbatoio dal muro di bacino
- H altezza in m del serbatoio dal piano di campagna interno bacino
- h altezza in m del muro di bacino misurata all'interno dello stesso.

4. Impianto di movimentazione.

L'impianto di movimentazione del prodotto all'interno del deposito deve essere del tipo fisso e realizzato con tubazioni in acciaio con giunti saldati o filettati e raccorderia flangiata o filettata pure in acciaio.
Le tubazioni debbono essere poste fuori terra su appositi sostegni: se interrate debbono essere contenute in cunicolo ispezionabile.
Le valvole di intercettazione debbono avere corpo in acciaio, sono escluse valvole in ghisa.
L'attraversamento dei muri di contenimento dei bacini con tubazioni deve essere realizzato con l'ausilio di appositi sistemi a tenuta.
Le tubazioni per la movimentazione di prodotto contaminato, debbono essere completamente separate dal rimanente impianto o segregate con dischi ciechi.
Le pompe di movimentazione prodotto debbono essere fisse ed installate su apposito basamento; un cordolo in c.s. di altezza minima di 10 cm per il contenimento di eventuali perdite accidentali deve essere previsto in corrispondenza della piazzola pompe. La piazzola sarà pavimentata in c.s. con trattamento superficiale come indicato per i bacini serbatoi.
Le pompe movimentazione non debbono mai essere installate all'interno dei bacini di contenimento serbatoi.

5. Aree di travaso.

Tutte le operazioni di travaso debbono essere effettuate in postazioni all'uopo predisposte e debitamente attrezzate. In particolare:

a) carico ATB.
L'area di carico ATB deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa; la pavimentazione deve avere caratteristiche

simili a quanto precisato per i bacini di contenimento. L'operazione di carico ATB deve sempre essere presidiata; deve inoltre essere possibile all'operatore procedere all'immediato arresto del flusso direttamente dalla sua postazione di lavoro.

b) Scarico ATB.
L'area di scarico ATB deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa e con caratteristiche simili a quanto detto per i bacini serbatoi.

c) Locali travaso.
I fabbricati (capannoni ecc.) adibiti ad operazioni di travaso, debbono avere:
- una pavimentazione realizzata in cemento con trattamento superficiale di indurimento o verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali;
- un sistema di drenaggio che garantisca il deflusso di eventuali colaticci verso un serbatoio di slop.

I fabbricati debbono al loro interno presentare postazioni di travaso specificamente attrezzate.
L'eventuale riscaldamento di detti fabbricati deve essere realizzato con caldaia posta all'esterno degli stessi.
Nel caso di fabbricati interamente tamponati, deve essere previsto impianto di ventilazione forzata per garantire un continuo ricambio d'aria.
Le operazioni di miscelazione lubrificanti e di separazione acqua-olio per riportare l'olio usato a specifica di contenuto in acqua come indicato all'Art. 1 comma 1, e il recupero totale dell'olio dai filtri usati, dovranno essere effettuate in aree opportunamente attrezzate.

d) Contenitori mobili.
I contenitori vuoti adibiti al trasporto olio usato, o emulsioni oleose debbono essere stoccati in area posta sotto tettoia; se stoccati all'aperto, l'area relativa deve essere pavimentata in c.s. (con trattamento superficiale come già indicato per i bacini serbatoi) con pozzetti di drenaggio collegati alla rete fognante oleosa e delimitata da cordolo pure in c.s. di h=5 cm minimo con tratti di raccordo per la movimentazione con carrelli elevatori.

6. <u>Filtri olio usati.</u>

Lo stoccaggio di filtri olio usati deve essere effettuato in appositi contenitori a tenuta e posti sotto tettoia.

7. <u>Rete fognante.</u>

I depositi adibiti allo stoccaggio anche provvisorio di oli usati, emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono avere un sistema fognante costituito da una rete acque bianche e una rete acque oleose.

a) Fognatura bianca.
Adibita alla raccolta delle acque provenienti dai pluviali delle coperture esistenti e dalle aree pavimentate non critiche collegata direttamente al circuito di smaltimento finale.

b) Fognatura oleosa.
Adibita alla raccolta delle acque provenienti dalle aree a rischio (bacini serbatoi, aree di travaso, lavaggio automezzi, piazzola pompe, stoccaggio contenitori mobili all'aperto) completamente segregata dalla precedente e con un sistema finale di trattamento dimensionato per acque di prima pioggia e tale da garantire negli effluenti:
- le caratteristiche previste dalla Tab. C legge 319 del 10/5/76 successive modifiche ed aggiornamenti nel caso di immissione in fognatura comunale e in assenza di prescrizioni più severe da parte degli Enti autorizzanti;
- le caratteristiche previste dalla Tab. A della suddetta legge, nel caso di immissione in corsi d'acqua superficiali o pozzi perdenti autorizzati dagli Enti Locali.

I drenaggi di dette aree critiche (ad eccezione di eventuale lavaggio automezzi) se poste sotto tettoia, anzichè nella rete fognante oleosa potranno essere convogliate in apposito serbatoio di SLOP.

ALLEGATO D

METODI DI ANALISI

1)	NOM 1 - 86 ASTM D 270	CAMPIONAMENTO MANUALE
2)	UNI 20057	CAMPIONAMENTO AUTOMATICO IN LINEA
3)	NOM 7 - 70 ASTM D95	DETERMINAZIONE DELL'ACQUA
4)	NOM 42 - 83 ASTM D1298	DETERMINAZIONE DELLA DENSITA'
5)	NOM 112 - 71 ASTM D2273	DETERMINAZIONE DEI SEDIMENTI TOTALI
6)	NOM 46 - 71 ASTM D445	DETERMINAZIONE DELLA VISCOSITA'
7)	CEI 10 - 19 ASTM D4059	DETERMINAZIONE DEI PCB/PCT
8)	NOM 98 - 72 ASTM D1317	DETERMINAZIONE DEL CLORO TOTALE

9) NOM 39 - 71 ASTM D322	DETERMINAZIONE DELLA DILUIZIONE
10) ASTM D3607	DETERMINAZIONE DELLA PERDITA AL RISCALDAMENTO
11) NOM 86 - 88 ASTM D664	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI NEUTRALIZZAZIONE
12) NOM 81 - 71 ASTM D94	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI SAPONIFICAZIONE
13) NOM 83 - 71 ASTM D92	DETERMINAZIONE DEL PUNTO INFIAMMABILITA' NEL VASO APERTO
14) IRSA N° 64	INTEGRAZIONE ALLA METODICA PER LA DETERMINAZIONE DEI METALLI
15) NOM 97 - 80 ASTM D1552	DETERMINAZIONE DELLO ZOLFO
16) NOM 12 - 88 ASTM D482	DETERMINAZIONE DELLE CENERI

ALLEGATO E/1

OLI USATI RIGENERABILI

CERTIFICATO DI ANALISI N....

Provenienza :
Quantità :
Data di arrivo :
Bolla N.° :
Data :
Classificazione:

LABORATORIO CHIMICO

....

CARATTERISTICHE	METODI DI ANALISI		UNITA' MISURA	RISULTATI	VALORI LIMITE
Acqua	NOM 7-70	ASTM D 95	% peso		max 15
Densità a 15°C	NOM 42-83	ASTM D 1298	Kg/l		max 0,920
Sedim. Totali	NOM 112-71	ASTM D 2273	% peso		max 3
Viscosità a 50°C	NOM 46-71	ASTM D 445	°E		min 1,8,
PCB/PCT	CEI 10/19	ASTM D 4059	mg/KG		max 25
Diluenti	NOM 39-90	ASTM D 322	% Vol.		max 5
N.° Neutralizz. (1	NOM 86-71	ASTM D 664	mgKOH/g		max 3,5
N.° Saponificaz.(1	NOM 81-71	ASTM D 94	mgKOH/g		max 18
Cloro totale	NOM 98-72	ASTM D 1317	mg/KG		max 5.000
Pb + Zn	IRSA 64 (10)*		mg/KG		max 4.000
Cd + Cr * Ni * Va	IRSA 64 (10)*		mg/KG		max 50
Zolfo	NOM 97	ASTM D 1552	% peso		max 1,5

Data............

IL RESPONSABILE

(Timbro e Firma)

1) Sul campione dopo prova perdita per riscaldamento (ASTMD 3607)

IRSA Quaderno 65 Vol 3°, n. XX, pag. 10

ALLEGATO E/2

OLI USATI E MISCELE OLEOSE PER COMBUSTIONE

CERTIFICATO DI ANALISI N....

Provenienza :
Quantità :
Data di arrivo :
Bolla N.° :
Data :
Classificazione:

LABORATORIO CHIMICO

....

CARATTERISTICHE	METODI DI ANALISI		UNITA' MISURA	RISULTATI	VALORI LIMITE
Acqua	NOM 7-70	ASTM D 95	% peso		rip. dato
Densità a 15°C	NOM 42-83	ASTM D 1298	Kg/l		max 0,980
Sedim. Totali	NOM 112-71	ASTM D 2273	% peso		max 3
PCB/PCT	CEI 10/19	ASTM D 4059	mg/KG		max 25
Diluenti	NOM 39-90	ASTM D 322	% Vol.		max 5
N.° Neutralizz. (1	NOM 86-71	ASTM D 664	mgKOH/g		max 3,5
N.° Saponificaz.(1	NOM 81-71	ASTM D 94	mgKOH/g		max 18
Cloro totale	NOM 98-72	ASTM D 1317	mg/KG		max 6.000
Pb + Zn	IRSA 64 (10)*		mg/KG		max 2.000
Cd + Cr * Ni * Va	IRSA 64 (10)*		mg/KG		max 100
Zolfo	NOM 97	ASTM D 1552	% peso		max 1,5
Ceneri	NOM 12	ASTM D 482	% peso		max 1,5
Inf. Cleveland	NOM 83-71	ASTM D 92	°C		min 90
Fluoro	NOM 98-72	ASTM D 1317	mg/kg		tracce
Rame	" "		mg/kg		max 500

Data............

IL RESPONSABILE

(Timbro e Firma)

1) Sul campione dopo prova perdita per riscaldamento (ASTMD 3607)

IRSA Quaderno 64 Vol 3°, n. XX, pag. 10

ALLEGATO F ART. 6 n° 1 Lettera c ed Art. 7 n° 1 lettera d.

DETENTORE - RACCOGLITORE	
Nom./Rag.Soc.	________
Sede Sociale	________
Cod.Fisc./P.IVA	|________| Cat. |____|
Autorizzaz. alla raccolta	________

BOLLA DI CONSEGNA

N° ____ del ________

VETTORE	DESTINATARIO: Impresa di raccolta |_| Impresa di eliminaz. |_|
Nom./Rag.Soc. ________ Sede Sociale ________ Autorizzaz. ________ Cod.Fisc./P.IVA |________|	Nom./Rag.Soc. ________ Sede Sociale ________ Autorizzaz. ________ Cod.Fisc./P.IVA |________| Luogo di dest. merce ________

TRASPORTO
TARGA AUTOMEZZO: Motrice |______| Rimorchio |______|
CONDUCENTE ________
PERCORSO ________
INIZIO TRASPORTO: Ora ____ Data ______

Spedizione	Resa	Imballo	Causale
A mezzo	Franco	|_| Sfuso	|_| Vendita
|_| Vettore	|_| Part.		|_| Trasf.
|_| Mitten.		|_|	|_| Confer.
|_| Destin.	|_| Dest.		|_| Trattam

TIPO DI OLIO USATO	(in cifre)	QUANTITA' (KG) (in lettere)
MOTORI/INGR./TRASM.		
INGRANAGGI CUSCINETTI LUBRIF.GEN. TAGLIO (INTERI) DEF. PLASTICA ELETTROEROSIONE DIATERMICI EMULSIONI SIST.IDRAULICI TURBINE COMPRESSORI		
TRASFORMATORI		
OLI INQUINATI (*)		
T O T A L E		

NOTE: 1) Il detentore dichiara di non aver miscelato gli oli conferiti con altri reflui

2) Estremi registro di carico e scarico:

DATA	TIMBRO E FIRMA DETENTORE	TIMBRO E FIRMA VETTORE	TIMBRO E FIRMA DESTINATARIO

(*) Allegato certificato di analisi

ALLEGATO G

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ELIMINAZIONE DI OLI USATI
(D.LL. 95/92 - Art. 7 n° 2 lettera C)

AL CONSORZIO OBBLIGATORIO
DEGLI OLI USATI
VIA DEL GIORGIONE 59
00147 ROMA

IMPRESA DI ELIMINAZIONE		IMPRESA DI RACCOLTA	
Nom./Rag. Soc.		Nom./Rag. Soc	
Sede Sociale		Sede Sociale	
Cod.Fisc./P.IVA		Cod.Fisc./P.IVA	
Stabilimento		Stabilimento	
Autorizzazioni		Autorizzazioni	
Estremi Reg.		Estremi Reg.	

TIPO DI OLIO USATO	QUANTITA' RICEVUTA (1) (KG)	QUANTITA' ELIMINATA COMBUSTIONE	RIGENERA-ZIONE	TERMO-DISTRUZIONE
MOTORI INGRAN./TRASMISSIONI				
INGRANAGGI CUSCINETTI LUBRIF. GEN.				
TAGLIO (INTERI) DEFORM. PLASTICA ELETTROEROSIONE				
DIATERMICI				
EMULSIONI				
SISTEMI IDRAULICI TURBINE COMPRESSORI				
TRASFORMATORI				
OLI INQUINATI				
T O T A L E				

(1) Allegare certificato di analisi per ogni partita

DATA

TIMBRO E FIRMA
IMPRESA DI ELIMINAZIONE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 dà attuazione alle direttive 75/439 CEE e 87/101 CEE relative alla eliminazione degli oli usati. In particolare, l'art. 4 così recita:

«1. Ai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze spettano, ciascuno per la parte di propria competenza, la vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e sull'operato del consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'art. 11 del presente decreto.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della sanità provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) alla determinazione della percentuale massima di acqua contenuta negli oli usati oltre la quale il composto va classificato come miscela oleosa ai fini dell'applicazione del presente decreto;

b) alla determinazione delle norme tecniche, comprensive dei metodi di analisi, per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta e l'eliminazione degli oli usati;

c) alla determinazione delle speciali misure tecniche per la eliminazione degli oli usati contaminati, con norme tecniche da adottare mediante regolamento sentito il Consiglio superiore di sanità, ed avvalendosi delle ricerche dell'Istituto superiore di sanità, del CNR e delle università;

d) alla redazione e all'inoltro delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione della raccolta e della eliminazione degli oli usati alla Commissione delle Comunità europee.

3. Le norme tecniche comprensive dei metodi di analisi, previste dal comma 2 fissano:

a) i requisiti tecnici richiesti dall'impresa che esercita la raccolta e/o l'eliminazione, nonché le caratteristiche tecniche dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e degli impianti da destinarsi alla raccolta ed allo stoccaggio provvisorio degli oli usati;

b) le specifiche, ulteriori a quelle previste dalla normativa vigente in materia di protezione delle acque, del suolo e dell'aria, per assicurare che gli impianti di rigenerazione adottino tecnologie atte a proteggere la salute e l'ambiente, contenere i costi, ridurre al minimo i rischi connessi con la tossicità e la nocività dei residui della lavorazione.

4. I provvedimenti che regolano per la prima volta la materia dovranno essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».

Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce, che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti ai visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

Per il decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alle premesse. L'art. 6 così recita:

«1. Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:

a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;

b) non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni;

c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;

d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.

2. È data facoltà ai detentori di oli usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

3. Chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati marittimi lacuali o fluviali, è obbligato a:

a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;

b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo, l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;

c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta la attività, un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.

4. Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto.

5. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati.

6. Le amministrazioni militari dello Stato hanno facoltà di provvedere alla raccolta ed all'eliminazione degli oli usati di loro proprietà, ma sono tenute all'osservanza delle disposizioni del presente decreto a protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo».

Note all'art. 3:

— Per il decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alle premesse. L'art. 5 così recita:

«1. L'autorità regionale competente e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dall'inoltro della domanda attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all'art. 4 e delle altre disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle autorità di raccolta e di eliminazione degli oli usati che non siano attribuite ad altre autorità dal presente decreto. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione di oli usati è subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguirsi a spese del richiedente.

2. Ove l'autorità regionale accerti l'idoneità di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere policlorodifenili e policlorotrifenili e le loro miscele in concentrazione superiore a 25 parti per milione, ovvero a ridurne la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente.

3. La costruzione e la gestione degli stabilimenti per la rigenerazione degli oli usati resta disciplinata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalle altre disposizioni in materia di impianti di oli minerali

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta, di trasporto e di stoccaggio degli oli usati, di cui all'art. 11, può essere rilasciata dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità ove, trascorsi i sessanta giorni dalla richiesta, la regione competente non provveda o provveda negativamente».

— Per il decreto legislativo n 95/92 si rinvia alle note alla premesse. L'art. 7 così recita:

«1. Le imprese autorizzate a svolgere l'attività di raccolta sono obbligate a:

a) raccogliere tutti gli oli usati offerti dai detentori ai loro clienti;

b) provvedere al loro stoccaggio;

c) cedere al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati raccolti;

d) trasmettere al Consorzio obbligatorio degli oli usati tutte le notizie acquisite dai detentori in ordine alla provenienza e preventivo utilizzo degli oli usati ceduti e, nel caso di cessione diretta alle imprese autorizzate alla eliminazione, il quantitativo ceduto e la denominazione del cessionario;

e) rimborsare al cessionario gli oneri connessi alla eliminazione delle miscele oleose e degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.

2. Le imprese autorizzate ad esercitare attività di eliminazione degli oli usati sono obbligate a:

a) accertarsi che i soggetti dai quali ricevano oli usati siano autorizzati ad esercitare l'attività di raccolta;

b) provvedere fino dall'inizio del processo di trattamento o di distruzione allo stoccaggio ad essi ceduti».

— L'art. 3, del medesimo decreto legislativo così recita

«1. Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla salute e all'ambiente.

2. Sono vietati·

a) qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;

b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli oli usati;

c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.

3. Gli oli usati raccolti devono essere eliminati:

a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;

b) nel caso in cui alla rigenerazione ostino effettivi vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, tramite combustione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare con le limitazioni specificate nell'allegato *A* del presente decreto;

c) ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Rebubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni, in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorodifenili ed i policlorotrifenili e le loro miscele, in misura eccedente le 25 parti per milione, nonché dei residui dei processi di trattamento degli oli usati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, è regolato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue successive modifiche ed integrazioni, nonché ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili.

Alle spedizioni transfrontaliere di oli usati contaminati, nonché dei residui dei processi di trattamento degli oli usati si applicano le disposizioni degli articoli 9-*bis* e seguenti della legge 9 novembre 1988, n. 475, sue modificazioni ed integrazioni.

5. È fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati».

— Per l'art 6 del citato decreto legislativo si rinvia alla nota all'art 2.

— Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 da attuazione alle direttive (CEE) n. 75/422 relativa ai rifiuti, 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. L'art. 4 così recita:

«Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con l'attuazione del presente decreto;

b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento;

c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti, nonché di norme tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia, promuovendo, se del caso, studi e ricerche;

d) la determinazione di limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimicofisiche e microbiologiche per talune sostanze e microrganismi, contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

e) la definizione dei criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonché, se necessario, la definizione di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo;

f) la determinazione di criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

g) la determinazione delle quantità, delle concentrazioni od in generale delle caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato che rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente;

h) il coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti, attraverso conferenze interregionali;

i) la redazione delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti per la commissione delle Comunità economiche europee».

— I commi 10 e 11 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 95/1092, più voltà citato così recitano:

«10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Esso è tenuto a:

a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati;

b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirando dai detentori e dalle imprese autorizzate;

c) espletare direttamente le attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alle quantità di oli lubrificanti immessi al consumo;

d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione;

e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorità previste dall'art. 3, comma 3;

f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impieghi alternativi;

g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;

h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed alla eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;

i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e dalla produzione dell'impianto i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta.

11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati può svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del Consorzio stesso».

Note all'art. 4:

— Per l'art. 5 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3.

— L'art. 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 95/92 così recita: «1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati per le quali sia prevista autorizzazione a norma del presente decreto, è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla data di emenazione dei decreti previsti dall'art. 3 domanda all'autorità competente».

— Per l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3.

— La legge 9 gennaio 1991, n. 9, detta norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali. L'art. 16 così recita:

«1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la regione interessata, la costruzione e la gestione di:

a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;

b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera *a)* già esistenti;

c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera *a);*

d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera *c)* già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.

2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonché delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste».

— La legge 15 gennaio 1968, n. 15, detta norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme.

— Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dà attuazione alle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. L'art. 3 di tale D.P.R. così recita:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualità dell'aria, valida su tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;

b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;

c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto.

3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983.

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, provvede:

a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali già acquisite;

b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilità;

c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualità dell'aria più restrittivi;

d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonché una relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;

e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione ed al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni».

— Per il D.P.R. n. 915/82 si rinvia alla nota all'art. 3.

— Per l'art. 5 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3.

— L'art. 9 del decreto legislativo n. 95/92 così recita:

«1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente autorità regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato *A* al presente decreto, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorità regionale può, entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potestà prescrittiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi in cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. È vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialità termica inferiore a 6 MW.

3. È vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazioni superiori a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione».

— Per quanto riguarda il D.P.R. n. 915/82 si rinvia alla nota all'art. 3.

— L'art. 12 del decreto legislativo n. 95/92 così recita:

«L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla eliminazione degli oli usati è autorizzata ad effettuare all'interno dello stabilimento o dell'impianto dell'impresa, ispezioni, controlli o prelievi di campioni, segnatamente per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni inerenti all'autorizzazione, l'autorità detta le necessarie prescrizioni ed assegna un termine per la loro esecuzione. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato l'autorizzazione verrà revocata».

— Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61, detta disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 24, concernente l'accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 ed in particolare le disposizioni che prevedono da parte del CIPE l'esercizio delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti;

Visti gli artt. 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante il riordino della disciplina delle funzioni dei comitati interministeriali soppressi, ai sensi della predetta legge n. 537/1993;

Vista la propria precedente deliberazione del 13 luglio 1993 recante disposizioni organizzative riguardanti l'attività dei comitati interministeriali;

Visto il decreto del Ministro del bilancio del 14 dicembre 1993, n. 602, recante il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai procedimenti di competenza dei comitati interministeriali;

Ritenuto di dovere procedere ad una più razionale organizzazione dei lavori di questo Comitato assicurandone maggiore correntezza, trasparenza ed efficienza sia per quanto riguarda la fase istruttoria, che per quanto concerne i conseguenti adempimenti deliberativi ed attuativi;

Su proposta del Ministro del bilancio e programmazione economica;

Delibera:

Capo I

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL CIPE

Art. 1.

Partecipazione alle riunioni del Comitato

1. Alle riunioni del Comitato partecipano i Ministri previsti dalla normativa vigente e i Ministri appositamente invitati in ragione della materia in trattazione.

2. La partecipazione dei Ministri alle riunioni del Comitato è obbligatoria. In caso di impossibilità per i Ministri a partecipare alla seduta possono intervenire i Sottosegretari di Stato, muniti di delega conferita dal Ministro, da acquisire agli atti della seduta.

3. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi è tenuto a segnalare tale situazione al presidente ed è tenuto ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sulla singola questione.

4. Partecipano altresì, su invito del presidente, il presidente dell'ISTAT; il Governatore della Banca d'Italia, il segretario generale della programmazione per le materie di loro interesse.

5. Alle riunioni partecipano — tenuto conto delle specifiche norme previste negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, oppure su invito del presidente — i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome, nonché i presidenti di altri enti o istituti pubblici quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti o in ragione di specifiche competenze settoriali.

6. Partecipa alle riunioni con le funzioni di segretario il sottosegretario di Stato al bilancio e alla programmazione economica a ciò delegato; dette funzioni in assenza del sottosegretario sono svolte dal componente più giovane di età presente alla seduta.

7. È ammesso a partecipare, altresì, un funzionario per ognuna delle amministrazioni presenti nel Comitato con compiti di assistenza tecnica ai Ministri, limitatamente ai punti all'ordine del giorno di loro competenza.

8. Il servizio per l'attuazione (S.A.P.E.) del Ministero del bilancio assicura il necessario supporto e alle sedute del Comitato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994.

9. Le riunioni del Comitato si tengono, di norma, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, salvo che il presidente disponga altrimenti.

Art. 2.

Cadenza delle riunioni - Provvedimenti e questioni da sottoporre al Comitato - Ordine del giorno

1. Le sedute del Comitato sono convocate dal presidente, di regola nell'ultima decade di ciascun mese.

2. Il Ministro che intenda proporre l'iscrizione di un provvedimento o questione all'ordine del giorno inoltra la necessaria documentazione istruttoria alla segreteria del Comitato.

3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto — su indicazione del presidente — dagli uffici di segreteria del Comitato sulla base delle proposte inoltrate al Comitato stesso e compiutamente istruite.

4. La proposta deve essere preceduta dall'acquisizione dei concerti, delle intese e dei pareri previsti per legge. In caso di urgenza il concerto o l'intesa possono essere acquisiti nella seduta stessa.

DECRETO 24 giugno 1996.

Dichiarazione di territorio indenne da brucellosi bovina della provincia di Verbania.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanità della regione Piemonte con la quale si chiede il riconoscimento di territorio indenne da brucellosi bovina per la provincia di Verbania;

Considerata la necessità di dichiarare il territorio della provincia di Verbania indenne da brucellosi bovina;

Considerato che tutti gli allevamenti bovini presenti nel territorio della predetta provincia sono stati sottoposti a controllo e che il tasso di infezione brucellare è risultato inferiore all'uno per cento, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio della provincia di Verbania è dichiarato indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto darà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 243

96A4759

DECRETO 24 giugno 1996.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina delle province di Vercelli, Biella e Verbania.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Piemonte con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per le province di Vercelli, Biella e Verbania;

Considerato che tutti gli allevamenti bovini presenti nel territorio delle province sopraindicate sono stati sottoposti a controllo e che il tasso di infezione tubercolare è risultato inferiore all'uno per cento, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Vercelli, Biella e Verbania è dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 244

96A4760

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 luglio 1996.

Ripartizione della riserva di novecentoventi unità prepensionabili prevista dai decreti ministeriali 7 dicembre 1994 e 17 maggio 1996 nell'ambito del piano di prepensionamenti per il settore siderurgico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede la predisposizione di un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1994-1996, nel limite massimo di 15.500 unità, dei dipendenti delle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese di impiantistica industriale nel settore siderurgico, come individuate nell'articolo stesso;

Visto il decreto 7 dicembre 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con il quale è stato approvato il piano di pensionamenti anticipati previsto dal citato art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994, che ha riservato 920 unità prepensionabili in favore delle imprese del settore siderurgico, non ricomprese nella tabella allegata al predetto decreto, per le quali si sarebbe dovuto procedere, in adesione a programmi comunitari di riduzione delle capacità produttive, all'accertamento dell'effettiva riduzione — da realizzarsi attraverso la distruzione degli impianti — entro il 31 dicembre 1995;

Visto l'art. 1 del decreto 17 maggio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con il quale sono stati definiti nuovi criteri in base ai quali dar corso alla ripartizione delle predette 920 unità prepensionabili;

Constatato che le imprese Acciaieria e ferriera di Crema, Acciaierie S. Marco, A.F.I.M. - Acciaierie ferriere industria metallurgica, Ferriera di Caffaro, Ferriera Tre Valli, I.L.F.O. - Industria laminati ferrosi odolesi, Montello, O.L.M.A. - Officina lavorazione metalli Artogne, O.M.V. - Officina meccanica vestonese, Siderurgica F.lli Pasini, So.La.Fer., risultano essere in possesso — in base anche ai preliminari accertamenti istruttori facenti capo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — dei requisiti richiesti dal predetto art. 1 del decreto 17 maggio 1996;

Tenuto conto che le imprese sopra richiamate hanno trasmesso, come prescritto dal più volte citato art. 1 del decreto 17 maggio 1996, la dichiarazione del rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di procedere, ai fini dell'assegnazione dei pensionamenti anticipati, alla distruzione degli impianti;

Intervenuto il concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del limite massimo di 920 unità prepensionabili previste dall'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994, richiamato nelle premesse, di approvazione del piano, per il triennio 1994-1996, di pensionamenti anticipati di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono attribuite, alle seguenti imprese siderurgiche, 320 unità prepensionabili, secondo la ripartizione numerica indicata:

Impresa	Unità prepensionabili
Accieria e ferriera di Crema	58
Acciaierie S. Marco	16
A.F.I.M. - Acciaierie ferriere industria metallurgica	62
Ferriera del Caffaro	4
Ferriera Tre Valli	16
I.L.F.O. - Industria laminati ferrosi odolesi	36
Montello	92
O.L.M.A. - Offina lavorazione metalli Artogne	3
O.M.V. - Officina meccanica vestonese	2
Siderurgica F lli Pasini	24
So.La.Fer.	7

Art. 2.

Le imprese indicate nell'articolo precedente provvedono a selezionare le domande di pensionamento anticipato ed a trasmettere ai competenti enti previdenziali, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, l'elenco dei soggetti beneficiari del pensionamento anticipato, distribuiti, nell'arco del 1996, secondo il mese di decorrenza del trattamento pensionistico.

Art. 3.

Con uno o più decreti successivi saranno attribuite, alle imprese che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto 17 maggio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, le restanti unità prepensionabili, fino alla concorrenza del limite massimo di 920 indicato dall'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994 indicato all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A4762

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 luglio 1996.

Valori e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Gli animali» dedicati alle farfalle, nel valore di L. 750 ciascuno.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993, di una serie di francobolli ordinari, da realizzarsi nel corso di più anni, avente come tematica «Animali domestici» denominazione modificata in «Gli animali» con decreto 27 luglio 1995;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1996, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare, nello stesso anno, quattro francobolli della serie in parola alle farfalle;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 maggio 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1996, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Gli animali» dedicati alle farfalle, nel valore di L. 750 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia su carta fluorescente non filigranata: formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: policromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

Ciascuna vignetta raffigura un esemplare di farfalla con la rispettiva leggenda «MELANARGIA ARGE», «PAPILIO HOSPITON», «ZYGAENA RUBICUNDUS» e «ACANTHOBRAHMEA EUROPAEA». Completano i francobolli la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A4764

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 4 aprile 1996.

Abolizione della tassa d'ingresso per l'accesso al Cenacolo del Perugino di Firenze.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione del Comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332, recante interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1995 con il quale sono stati da ultimo nominati i componenti del Comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso nei musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla succitata legge 23 luglio 1980, n. 502;

Vista la nota n. 17731 del 13 luglio 1995 e precedente nota n. 30285 del 22 dicembre 1994 della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, relative alla proposta di revoca della tassa d'ingresso al Cenacolo del Perugino di Firenze, in considerazione delle difficoltà più volte rappresentate in ordine alla riscossione del biglietto di L. 4.000 per l'ingresso al Cenacolo in argomento;

Considerata l'opportunità di accogliere la suddetta proposta per i problemi logistici evidenziati che non consentono la realizzazione della biglietteria presso il monumento, né la riscossione del biglietto presso altra sede dipendente dalla soprintendenza;

Sentito il parere favorevole del Comitato di cui alla legge n. 502/1980 nella riunione dell'11 settembre 1995, rilevato l'indice statistico annuale dei visitatori del Cenacolo del Perugino;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1995 già predisposto al riguardo dall'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici - Divisione VI e il rilievo della Corte dei conti n. 13 del 12 febbraio 1996, relativo alla necessità di stabilire la decorrenza della revoca della suddetta tassa dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 332/1985;

Decreta:

È abolita la tassa d'ingresso di L. 4.000 per l'accesso al Cenacolo del Perugino di Firenze con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1996

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 121

96A4761

DECRETO 13 giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Willer Bordon.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni culturali e ambientali e relative funzioni;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1996 in corso di registrazione;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato on. Willer Bordon è delegata la trattazione dei rapporti con le organizzazioni sindacali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1996

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 288

96A4763

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 luglio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1996 è pari a 71.341 miliardi;

Decreta:

Per il 31 luglio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 31 ottobre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 luglio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A4806

DECRETO 23 luglio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1996 è pari a 71.341 miliardi;

Decreta:

Per il 31 luglio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 gennaio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 luglio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A4807

DECRETO 23 luglio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1996 è pari a 71.341 miliardi;

Decreta:

Per il 31 luglio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 luglio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 luglio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A4808

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 maggio 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1996, con il concorso del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parità uomo donna in materia di lavoro;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità Europee n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i regolamenti (CEE) 2083/93 e 2085/93, recanti disposizioni per l'applicazione degli interventi rispettivamente del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FEOGA orientamento;

Visti i quadri comunitari di sostegno e documenti unici di programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b di cui al Regolamento CEE n. 2081/93;

Visti i programmi operativi a titolarità regionali e multiregionali, approvati dalla Commissione dell'Unione europea contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo, per l'anno 1996, a titolo degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b di cui al regolamento (CEE) 2081/93;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2005/Segr del 7 maggio 1996 concernente il programma degli interventi finanziari relativi al 1996 per il cofinanziamento dei programmi ammessi a beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai Quadri comunitari di sostegno e documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b, quali risultanti dalle allegate tabelle *A*, *B* e *C*, sono assicurate, per l'anno 1996 quanto a lire 787,529 miliardi dalle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, quanto a lire 174,930 miliardi dai bilanci regionali, quanto a lire 136,126 miliardi da contributi di operatori privati e quanto a lire 77,929 miliardi da altri interventi pubblici di settore.

2. Il finanziamento a carico del fondo di rotazione grava sull'esercizio 1996 per l'ammontare derivante dal trasferimento delle risorse dal bilancio INPS, per l'anno 1996, previste in 560 miliardi di lire e per il restante importo sull'esercizio 1997.

3. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al precedente comma 1, il predetto fondo di rotazione provvede, sulla base delle vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, liquidando, in favore delle regioni e province autonome, titolari di programmi operativi, il primo anticipo a seguito della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per i programmi multiregionali, le erogazioni saranno effettuate sulla base delle richieste che perverranno al fondo medesimo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1996 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio in favore degli aventi diritto.

5. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennità per cassa integrazione, mobilità, sgravi contributivi ed istituti similari, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1. Le risultanze di tale verifica sono comunicate, a cura delle regioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al CIPE di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico.

6. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato.

7. I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché quanto previsto dagli articoli 5 (comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato della legge 8 agosto 1995, n. 341.

8. A eseguito delle verifiche di cui al punto 5, il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotta le necessarie variazioni alla presente delibera.

Roma, 9 maggio 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 208

TABELLA *A*

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1996

(Valori in milioni di lire)

OBIETTIVO 1					
TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
ABRUZZO	6.802	1.700	-	616	9.118
MOLISE	3.783	946	-	604	5.333
CAMPANIA	25.472	6.368	-	4.853	36.693
PUGLIA	20.092	5.023	-	6.912	32.027
BASILICATA	15.413	3.853	-	832	20.098
CALABRIA	14.144	3.535	-	913	18.592
SICILIA	36.925	9.231	-	1.333	47.489
SARDEGNA	24.917	6.229	-	2.993	34.139
M.L. FORM. FORM.	5.594	1.398	-	-	6.992
M.L. IMPR. GIOV.	931	-	5.280	-	6.211
M.L. AZ. INNOVAT.	4.228	-	-	1.951	6.179
MIN. P.I. IST. PROF.	8.522	-	28.016	-	36.538
MURST	-	-	6.680	8.164	14.844
M.L. FORM. P.A.	7.968	-	-	-	7.968
M.L. EMER. OCCUP.	9.687	-	-	19.559	29.246
M.L. FORM. EST.	-	-	1.626	-	1.626
TOTALE	184.478	38.283	41.602	48.730	313.093

TABELLA B

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1996

(Valori in milioni di lire)

OBIETTIVO 2	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	100	20	-	60	180
PIEMONTE	19.643	4.911	-	10.614	35.168
LOMBARDIA	2.064	520	-	980	3.564
FRIULI V.GIULIA	8.200	3.520	-	3.840	15.560
VENETO	8.720	1.752	-	1.032	11.504
LIGURIA	16.140	4.020	-	4.320	24.480
EMILIA R.	990	246	-	822	2.058
TOSCANA	14.204	3.416	-	2.896	20.516
UMBRIA	3.932	1.206	-	1.300	6.438
MARCHE	1.556	390	-	710	2.656
LAZIO	6.665	3.571	-	4.676	14.912
TOTALE OB. 2	82.214	23.572	-	31.250	137.036

OBIETTIVO 5B TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
PIEMONTE	2.574	643	-	1.130	4.347
LOMBARDIA	1.449	322	-	-	1.771
TRENTO	1.076	281	-	158	1.515
BOLZANO	2.143	536	-	235	2.914
FRIULI V. GIULIA	4.786	1.196	-	529	6.511
VENETO	7.514	1.854	-	858	10.226
LIGURIA	1.372	342	-	190	1.904
EMILIA R.	2.489	620	-	247	3.356
TOSCANA	5.688	1.394	-	1.026	8.108
UMBRIA	2.688	681	-	455	3.824
MARCHE	2.869	715	-	1.300	4.884
LAZIO	7.343	3.254	-	2.116	12.713
TOTALE OB. 5B	41.991	11.838	-	8.244	62.073

TABELLA C

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1996

(Valori in milioni di lire)

OBIETTIVO 3

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	3.992	998	-	-	4.990
PIEMONTE	39.294	9.824	-	-	49.118
LOMBARDIA	56.298	14.075	-	-	70.373
TRENTO	9.073	2.268	-	-	11.341
BOLZANO	7.875	1.969	-	-	9.844
FRIULI V. G.	17.157	4.289	-	-	21.446
VENETO	34.822	8.706	-	-	43.528
LIGURIA	13.593	3.399	-	-	16.992
EMILIA R.	59.191	14.797	-	-	73.988
TOSCANA	21.093	5.273	-	-	26.366
UMBRIA	9.798	2.450	-	-	12.248
MARCHE	11.824	2.956	-	-	14.780
LAZIO	39.344	9.836	-	-	49.180
M.L. FORM. CCC.	35.866	-	30.874	-	66.740
M.L. AZ. INNOV.	16.451	-	909	-	17.360
M.L. RAFF. SIST.	6.816	-	4.544	-	11.360
TOTALE OB. 3	**382.487**	**80.840**	**36.327**	**-**	**499.654**

OBIETTIVO 4

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	712	178	-	366	1.256
PIEMONTE	10.018	2.504	-	5.137	17.659
LOMBARDIA	17.077	4.269	-	8.758	30.104
TRENTO	2.123	531	-	1.067	3.721
BOLZANO	1.752	438	-	853	3.043
FRIULI V. G.	3.842	961	-	1.887	6.690
VENETO	9.746	2.437	-	5.166	17.349
LIGURIA	3.146	786	-	1.613	5.545
EMILIA R.	13.671	3.418	-	7.011	24.100
TOSCANA	5.707	1.427	-	2.927	10.061
UMBRIA	2.214	554	-	1.119	3.887
MARCHE	3.078	769	-	1.578	5.425
LAZIO	8.501	2.125	-	4.359	14.985
M.L. RICONV. RIQ.	12.253	-	-	5.455	17.708
M.L. AZ. INNOV.	1.477	-	-	606	2.083
M.L. RAFF. SIST.	1.042	-	-	-	1.042
TOTALE OB. 4	**96.359**	**20.397**	**-**	**47.902**	**164.658**

96A4765

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 24, concernente l'accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 ed in particolare le disposizioni che prevedono da parte del CIPE l'esercizio delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti;

Visti gli artt. 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante il riordino della disciplina delle funzioni dei comitati interministeriali soppressi, ai sensi della predetta legge n. 537/1993;

Vista la propria precedente deliberazione del 13 luglio 1993 recante disposizioni organizzative riguardanti l'attività dei comitati interministeriali;

Visto il decreto del Ministro del bilancio del 14 dicembre 1993, n. 602, recante il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai procedimenti di competenza dei comitati interministeriali;

Ritenuto di dovere procedere ad una più razionale organizzazione dei lavori di questo Comitato assicurandone maggiore correntezza, trasparenza ed efficienza sia per quanto riguarda la fase istruttoria, che per quanto concerne i conseguenti adempimenti deliberativi ed attuativi;

Su proposta del Ministro del bilancio e programmazione economica;

Delibera.

Capo I

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL CIPE

Art. 1.

Partecipazione alle riunioni del Comitato

1. Alle riunioni del Comitato partecipano i Ministri previsti dalla normativa vigente e i Ministri appositamente invitati in ragione della materia in trattazione.

2. La partecipazione dei Ministri alle riunioni del Comitato è obbligatoria. In caso di impossibilità per i Ministri a partecipare alla seduta possono intervenire i Sottosegretari di Stato, muniti di delega conferita dal Ministro, da acquisire agli atti della seduta.

3. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi è tenuto a segnalare tale situazione al presidente ed è tenuto ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sulla singola questione.

4. Partecipano altresì, su invito del presidente, il presidente dell'ISTAT; il Governatore della Banca d'Italia, il segretario generale della programmazione per le materie di loro interesse

5. Alle riunioni partecipano — tenuto conto delle specifiche norme previste negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, oppure su invito del presidente — i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome, nonché i presidenti di altri enti o istituti pubblici quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti o in ragione di specifiche competenze settoriali.

6. Partecipa alle riunioni con le funzioni di segretario il sottosegretario di Stato al bilancio e alla programmazione economica a ciò delegato; dette funzioni in assenza del sottosegretario sono svolte dal componente più giovane di età presente alla seduta.

7. È ammesso a partecipare, altresì, un funzionario per ognuna delle amministrazioni presenti nel Comitato con compiti di assistenza tecnica ai Ministri, limitatamente ai punti all'ordine del giorno di loro competenza.

8. Il servizio per l'attuazione (S.A.P.E.) del Ministero del bilancio assicurà il necessario supporto e alle sedute del Comitato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994.

9. Le riunioni del Comitato si tengono, di norma, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, salvo che il presidente disponga altrimenti

Art. 2.

Cadenza delle riunioni - Provvedimenti e questioni da sottoporre al Comitato - Ordine del giorno

1. Le sedute del Comitato sono convocate dal presidente, di regola nell'ultima decade di ciascun mese

2. Il Ministro che intenda proporre l'iscrizione di un provvedimento o questione all'ordine del giorno inoltra la necessaria documentazione istruttoria alla segreteria del Comitato.

3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto — su indicazione del presidente — dagli uffici di segreteria del Comitato sulla base delle proposte inoltrate al Comitato stesso e compiutamente istruite.

4. La proposta deve essere preceduta dall'acquisizione dei concerti, delle intese e dei pareri previsti per legge. In caso di urgenza il concerto o l'intesa possono essere acquisiti nella seduta stessa.

5. In caso di particolare urgenza il Comitato, ove siano consenzienti tutti i componenti presenti e ove il presidente ne ravvisi la non differibilità, può decidere la trattazione di altro argomento non inserito all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento deve essere dato atto nel verbale della seduta.

6. L'ufficio di segreteria del Comitato, ove non abbia già provveduto, inoltra alle amministrazioni interessate, contestualmente alla convocazione della seduta, anche la documentazione acquisita, indirizzandola unicamente all'ufficio abilitato formalmente dall'amministrazione competente a riceverla. A tal fine le amministrazioni designano, anche per la documentazione riservata, un responsabile del procedimento, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 3.

Convocazioni

1. Il Comitato è convocato, di norma, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

2. Nei casi di convocazione urgente la relativa documentazione deve comunque pervenire in tempo utile ed in forma completa agli uffici di segreteria del CIPE. L'argomento sarà trattato in seduta solo se siano consenzienti tutti i componenti presenti.

Art. 4.

Riunione preparatoria del Comitato

1. Gli schemi dei provvedimenti e degli altri atti di competenza del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria da convocarsi a cura della segreteria almeno due giorni prima della riunione del Comitato stesso, al fine di pervenire alla necessaria preparazione tecnica della seduta CIPE. Le risultanze di tale riunione sono trasmesse tempestivamente alle amministrazioni interessate.

2. Nessuno schema di deliberazione, nessun provvedimento può essere inserito all'ordine del giorno del Comitato se non esaminato nella riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi di cui all'art. 2, comma 5.

3. La riunione preparatoria è coordinata dal Sottosegretario di Stato al bilancio con funzioni di segretario del CIPE. Ad essa partecipano, per le amministrazioni interessate, i capi di gabinetto, il ragioniere generale dello Stato, i segretari generali ove esistenti, ovvero, in loro sostituzione, i direttori generali competenti.

4. Gli uffici del S.A.P.E., nell'espletamento dell'attività istruttoria di loro competenza a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994, predispongono per il CIPE una nota di sintesi comprendente tutti i punti dell'ordine del giorno, con indicazione anche delle risultanze della riunione preparatoria; provvedono altresì ad assicurare la completezza della documentazione istruttoria.

Art. 5

Riunioni del Comitato

1. Le riunioni del Comitato sono aperte e chiuse dal presidente.

2. Il presidente verifica la presenza e, ove specificamente richiesto, la permanenza e del quorum costitutivo (la metà più uno dei componenti); dirige i lavori; pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito; può modificare eventualmente la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno; cura che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo per l'esposizione ed il numero degli interventi di ciascun componente.

In assenza del Ministro proponente, l'argomento non viene trattato, salvo diversa decisione del presidente.

3. All'atto della votazione chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non è consentita la comunicazione o la divulgazione dell'opinione dissenziente.

4. Spetta, in ogni caso, al presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno.

5. Al S.A.P.E. spetta il compito di redigere il testo definitivo dei provvedimenti adottati in seduta, in conformità a quanto deliberato.

Art. 6.

Informazioni sui lavori del Comitato

1. Al termine ogni riunione l'ufficio stampa del Ministero del bilancio, eventualmente coadiuvato dal S.A.P.E., redige il comunicato relativo ai lavori della seduta, disponendo per la diffusione dello stesso agli organi di informazione. Il comunicato è sottoposto per l'approvazione al presidente. Fino al momento della divulgazione del comunicato stampa l'esito dei provvedimenti adottati resta riservato.

Restano comunque riservate le notizie inerenti l'andamento della discussione.

2. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sull'andamento della discussione fino alla divulgazione ufficiale del comunicato.

Capo II

DISCIPLINA DEGLI ATTI DEL COMITATO

Art. 7.

Atti ufficiali del Comitato

1. Gli atti ufficiali del Comitato sono:

a) il processo verbale;

b) la raccolta delle deliberazioni.

Art. 8.

Contenuto del processo verbale

1. Il processo verbale riporta, per ciascuna riunione:

a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;

b) ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni di particolare urgenza, di cui al precedente art. 2, comma 5, per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;

c) l'elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la riunione e di chi ha svolto le funzioni di segretario;

d) la constatazione espressa della verifica del numero legale;

e) il succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo l'esplicita richiesta dei componenti di cui all'art. 5, comma 3;

f) il testo integrale degli atti approvati anche mediante rinvio ad allegati.

Art. 9.

Formazione, approvazione e conservazione del processo verbale

1. La predisposizione del processo verbale è curata da chi ha svolto le funzioni di segretario della riunione, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma di chi ha presieduto. La redazione del processo verbale viene effettuata con l'ausilio dell'ufficio di segreteria del CIPE.

2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del presidente il quale, ove lo reputi necessario, può rimettere all'approvazione del Comitato l'intero testo o singoli punti del medesimo.

3. I testi originali sia dei verbali di seduta, sottoscritti dal presidente e dal segretario del CIPE, che delle allegate deliberazioni, sottoscritte dal presidente, sono muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato e sono custoditi, a cura dell'ufficio di segreteria del Comitato, presso gli archivi del S.A.P.E.

Art. 10.

Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni. Efficacia e pubblicità

1. Le deliberazioni adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione del presidente, sono numerate in ordine progressivo ed inoltrate, a cura della segreteria del CIPE, alla Corte dei conti per il controllo preventivo o successivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e successivamente inviate, sempre a cura della stessa segreteria, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* secondo la vigente normativa.

Nelle more della registrazione e della conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale,* copia delle delibere adottate può essere rilasciata su espressa richiesta scritta dei soggetti interessati, ove sussistano precise condizioni di pubblico interesse urgente e indifferibile. Nelle copie deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento è in corso di registrazione.

2. Copia integrale delle deliberazioni adottate è raccolta in ordine cronologico. La raccolta delle deliberazioni è conservata presso gli archivi del S.A.P.E. a cura degli uffici della segreteria del CIPE.

3. Per gli atti diversi dalle deliberazioni adottati dal CIPE, quali prese d'atto, informative, raccomandazioni, pareri etc., che sono riportati nel corpo del verbale, viene redatto apposito elenco conservato agli atti della segreteria del Comitato.

Art. 11.

Pubblicità degli atti ufficiali

1. Il verbale del Comitato è atto riservato.

Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri nonché gli altri soggetti che hanno partecipato alla seduta, limitatamente ai propri interventi e previo assenso del presidente.

2. Il presidente del Comitato può autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che il Comitato abbia deliberato in senso contrario.

3. Ai procedimenti previsti dalla presente deliberazione si applicano le norme del decreto del Ministro del bilancio 14 dicembre 1993, n. 602.

Capo III

SEGRETERIA DEL COMITATO

Art. 12.

Il Comitato si avvale per l'espletamento dei propri compiti del S.A.P.E. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994. A tal fine in attesa della compiuta regolazione, attraverso il regolamento ministeriale previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994 , della materia organizzativa del servizio, il direttore del S.A.P.E. adotterà, attraverso propri atti, tutte le misure necessarie al proficuo, efficace ed efficiente espletamento dei compiti degli uffici di supporto al CIPE.

Art. 13.

Spetta al S.A.P.E.:

a) curare gli adempimenti propedeutici e susseguenti alle riunioni del Comitato, fornendo il necessario supporto conoscitivo alle decisioni del CIPE;

b) assicurare il monitoraggio delle decisioni del Comitato al fine di ottenere una completa informazione sugli effetti dei provvedimenti adottati per settore e per area territoriale;

c) assistere, ove, richiesto, il Comitato, nonché i gruppi di lavoro costituiti nel suo ambito, nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;

d) provvedere alla ricerca e raccolta sistematica, anche con mezzi informatici e telematici, della documentazione di interesse del Comitato, curare lo studio di particolari problemi, nonché il contenzioso relativo agli atti del Comitato;

e) acquisire, su specifici argomenti, i pareri degli organi competenti (Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Nucleo ispettivo e Nucleo di valutazione del Ministero del bilancio) quando la normativa lo preveda o venga richiesto dal C.I.P.E., dal Presidente o da alcuno dei componenti;

f) fornire, a richiesta dei Ministri interessati, il necessario supporto per l'espletamento delle proprie funzioni nell'ambito del Comitato;

g) assicurare, per ogni decisione concernente l'assegnazione di fondi, che le relative proposte siano corredate da un prospetto riepilogativo comprendente gli stanziamenti ottenuti in precedenza, la relativa utilizzazione, la programmazione dei flussi di spesa, anche in termini di cassa, nonché la consistenza degli eventuali conti di tesoreria. Le proposte concernenti agevolazioni alle attività produttive dovranno essere corredate da una valutazione della redditività attesa, redatta anche a cura dell'istituto bancario che contribuisce a finanziare l'iniziativa.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

96A4766

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 15 luglio 1996.

Variazione della denominazione sociale e trasferimento della sede legale della Ascovita - Compagnia italiana di assicurazione sulla vita S.p.a., in Roma.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede, tra l'altro, l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto ministeriale in data 15 febbraio 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società Ascovita assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, piazza delle Muse n. 8;

Vista la comunicazione di Ascovita assicurazioni S.p.a. in data 4 gennaio 1996 e l'allegato verbale dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 21 dicembre 1995, nel corso della quale è stata deliberata la variazione della denominazione sociale e il trasferimento della sede sociale;

Approva

la variazione della denominazione sociale di Ascovita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a. in «Le Assicurazioni di Roma - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a.» o, in forma abbreviata, «A di R Vita» nonché il trasferimento della sede da Roma, piazza delle Muse n. 8 a Roma, lungotevere R. Sanzio n. 15.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A4767

PROVVEDIMENTO 19 luglio 1996.

Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte delle imprese di assicurazione.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 26, comma 2, lettera *a)*, punto 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e l'art. 27, comma 2, lettera *a)*, punto 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 175, che, rispettivamente per l'assicurazione diretta sulla vita e per l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, attribuiscono all'ISVAP il potere di identificare altri strumenti del mercato monetario e dei capitali ai fini della copertura delle riserve tecniche nonché di indicare i criteri per l'utilizzazione e la valutazione di strumenti derivati, quali options, futures, swaps in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche;

Considerata l'urgenza di fissare dei principi per l'utilizzazione degli strumenti finanziari derivati e fatta comunque salva l'emanazione di ulteriori provvedimenti volti ad identificare altri strumenti del mercato monetario e dei capitali ai fini della copertura delle riserve tecniche;

Considerati i principi generali di sicurezza, liquidità e redditività degli investimenti a copertura delle riserve tecniche nonché di diversificazione e dispersione degli stessi di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Valutata la necessità di integrare gli obblighi informativi delle imprese assicurative in relazione a tale area di operatività;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le imprese di assicurazione comprese nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, operano su strumenti finanziari derivati in conformità alle disposizioni stabilite nel presente provvedimento.

Art. 2.

Definizioni

1. Per strumenti derivati si intendono in via generale gli strumenti finanziari il cui prezzo dipende dal valore di una o più attività o indici sottostanti. In tale categoria rientrano:

a) i contratti derivati con titolo sottostante (futures e options con titolo sottostante, ecc.);

b) i contratti derivati su valute (domestic currency swaps, currency options, ecc.);

c) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività (futures senza titolo sottostante, interest rate options, forward rate agreements, interest rate swaps, ecc.).

2. Ai fini del presente provvedimento sono assimilati agli strumenti derivati tutti i contratti che, a prescindere dalla terminologia adottata, presentino caratteristiche tecnico-finanziarie assimilabili a quelle di alcuno dei contratti precedentemente indicati, quali ad esempio i contratti di compravendita di valuta a termine.

Art. 3.

Presupposti per l'utilizzazione

1. L'utilizzo degli strumenti derivati presuppone, quali requisiti essenziali:

a) la fissazione di una strategia, tramite apposita deliberazione dell'organo amministrativo competente, relativa all'utilizzo di tali strumenti nell'ambito della complessiva gestione del portafoglio di strumenti finanziari.

La deliberazione deve in ogni caso indicare: le finalità perseguite con l'utilizzo degli strumenti derivati, le modalità operative e i limiti di utilizzazione. La predetta deliberazione deve altresì individuare il livello di tolleranza relativo ai rischi gravanti sulle posizioni in strumenti derivati e sul complessivo portafoglio gestito, tenendo conto delle correlazioni esistenti tra gli strumenti medesimi e le attività/passività detenute nonché della complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria, attuale e prospettica, dell'impresa.

Le linee di indirizzo fissate nella deliberazione devono essere scritte e rese note a tutti coloro che operano nell'area degli strumenti derivati;

b) l'impiego di persone dotate di una adeguata esperienza e conoscenza nel campo dell'operatività in strumenti derivati;

c) la chiara delimitazione delle competenze e delle responsabilità in ordine alla gestione delle operazioni in argomento e dei rischi connessi;

d) l'esistenza di un adeguato sistema di misurazione e gestione dei rischi gravanti sul portafoglio, tenuto conto delle passività detenute. In particolare, deve essere previsto lo svolgimento di analisi periodiche di sensibilità al fine di verificare la reattività del portafoglio di fronte a modifiche delle variabili fondamentali di mercato nonché l'affidabilità delle tecniche di copertura. È inoltre necessario che l'organo amministrativo competente venga informato, secondo cadenze fissate in base alla complessità della gestione del portafoglio, dell'esposizione complessiva in strumenti derivati nonché delle esposizioni individuali di importo rilevante, tenuto conto delle correlazioni con gli altri strumenti finanziari in portafoglio;

e) l'adozione di un adeguato sistema di registrazioni giornaliere che consenta la continua misurazione delle posizioni;

f) l'esistenza di un adeguato sistema di controllo interno atto a permettere la verifica della coerenza fra le operazioni effettuate e la strategia prefissata. A tal fine, è essenziale la presenza di un accurato, esauriente e tempestivo flusso di informazioni alla direzione generale;

g) l'indipendenza degli incaricati del controllo sull'utilizzo degli strumenti derivati rispetto ai soggetti preposti alla funzione finanziaria.

2. La deliberazione di cui al punto *a)* del comma precedente deve formare oggetto di comunicazione al collegio sindacale, il quale, nell'ambito della propria attività di controllo, deve verificare la coerenza del complesso delle operazioni effettuate su strumenti derivati con le linee di indirizzo fissate in sede di deliberazione sulla base del presente provvedimento.

Art. 4.

Criteri generali

1. L'utilizzo di strumenti derivati deve essere coerente con i principi di sana e prudente gestione. In via generale, l'esposizione ai rischi di mercato ottenuta con l'utilizzo di strumenti derivati, pur configurandosi secondo profili differenziati, deve essere equivalente a quella raggiungibile operando su strumenti finanziari non derivati secondo modalità ed ammontari in linea con una equilibrata e prudente gestione patrimoniale. In ogni caso, le operazioni su strumenti derivati sono ammesse quando:

siano effettuate secondo modalità ed ammontari coerenti con la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

non comportino un rischio di investimento, nelle sue diverse configurazioni, di entità rilevante e comunque l'impresa sia in possesso di un'eccedenza di margine di solvibilità di ammontare prudenzialmente adeguato rispetto al rischio medesimo;

il valore complessivo degli impegni e, nel caso di opzioni acquistate, dei premi pagati riconducibili ad operazioni non aventi finalità di riduzione del rischio di investimento sia contenuto entro un'aliquota non rilevante del totale degli investimenti in strumenti finanziari dell'impresa.

2. L'impresa può utilizzare strumenti derivati negoziati su mercati regolamentati. Nel caso in cui si intendano utilizzare strumenti derivati non negoziati su mercati regolamentati, i relativi contratti devono essere:

a) conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato estero, nonché di sicura affidabilità;

b) negoziati su mercati che, pur non regolamentati, offrano adeguate garanzie di liquidazione delle posizioni assunte.

3. Gli strumenti derivati devono essere «coperti»: l'impresa deve possedere attivi idonei e sufficienti per soddisfare gli impegni nascenti dai contratti.

Art. 5.

Condizioni per l'utilizzo in relazione agli attivi a copertura delle riserve tecniche

1. Fermo quanto previsto agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento, gli strumenti derivati possono essere utilizzati in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) devono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. In particolare:

a.1) le operazioni di riduzione del rischio di investimento, ai fini del presente provvedimento, sono quelle effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, anche mediante la loro correlazione, da avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato.

L'intento di «copertura» deve essere documentato da evidenze interne all'impresa e riscontrabile tecnicamente, in virtù di una elevata correlazione tra le caratteristiche finanziarie delle attività/passività coperte e quelle degli strumenti derivati;

a.2) le operazioni finalizzate ad una gestione efficace del portafoglio, ai fini del presente provvedimento, sono quelle che, nel quadro della gestione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio, sono effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, più agevole, più economica o più flessibile rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. Tali operazioni non devono generare un incremento significativo del rischio di investimento e, in ogni caso, l'incremento medesimo deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo una equilibrata e prudente gestione del portafoglio.

L'intento di «gestione efficace» deve essere documentato da evidenze interne all'impresa e riscontrabile tecnicamente, in virtù di una evidente connessione con gli strumenti finanziari in portafoglio.

Rientrano in tale categoria anche le operazioni effettuate esclusivamente per acquisire strumenti finanziari. Le caratteristiche finanziarie di queste ultime operazioni devono evidenziare chiaramente l'intento perseguito;

b) devono mostrare una evidente connessione tecnico-finanziaria con attivi destinati a copertura delle riserve tecniche ovvero da destinare a tale scopo nell'ipotesi di operazioni effettuate per acquisire strumenti finanziari;

c) devono avere valori «sottostanti» costituiti da attivi ammissibili ai fini della copertura delle riserve tecniche in base alla vigente normativa o da indici basati su tale tipologia di attivi.

Art. 6.

Valutazione ai fini della copertura delle riserve tecniche

1. Il valore iscritto nell'attivo patrimoniale con riferimento diretto ad uno strumento derivato non è ammesso a copertura delle riserve tecniche.

2. Il valore degli strumenti derivati che soddisfano le condizioni di cui all'art. 5 del presente provvedimento è preso in considerazione ai fini della valutazione degli attivi ad essi connessi.

3. In particolare, in presenza di posizioni su strumenti derivati che risultano aperte alla data di redazione del bilancio, gli eventuali margini positivi, in relazione al valore di mercato delle posizioni medesime, possono essere considerati nella valorizzazione, ai fini della copertura delle riserve tecniche, degli attivi connessi a detti strumenti, nel caso e nei limiti in cui tali margini compensano, in tutto o in parte, le svalutazioni operate sugli attivi stessi all'atto della redazione del bilancio. Nel caso di margini negativi, essi devono essere considerati nella valorizzazione, ai fini della copertura delle riserve tecniche, degli attivi connessi a tali strumenti, nel caso e nei limiti dell'eventuale ripresa di valore operata sugli attivi stessi all'atto della redazione del bilancio.

4. I criteri utilizzati per la valutazione degli strumenti derivati che rappresentano attività o passività dell'impresa devono in ogni caso essere coerenti con le soluzioni adottate per la determinazione del valore degli attivi ad essi connessi.

Art. 7.

Obblighi di informazione

1. Una copia del verbale contenente la deliberazione di cui all'art. 3, comma 1, punto *a)*, del presente provvedimento deve essere trasmessa all'ISVAP, analogamente alle eventuali successive modifiche.

2. Le imprese devono altresì fornire all'ISVAP entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, anche al fine di consentire la valutazione del profilo di rischio di investimento, la situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati alla fine del trimestre di riferimento, secondo le indicazioni riportate nell'allegato *A* al presente provvedimento, nonché una nota illustrativa dei risultati conseguiti nel trimestre su operazioni in strumenti derivati.

3. In sede di bilancio, la nota integrativa deve contenere adeguate informazioni circa:

l'operatività complessiva in strumenti derivati attuata nel periodo di riferimento, fornendo le notizie atte a dimostrare la coerenza della gestione medesima con le linee di indirizzo stabilite in sede di deliberazione;

le posizioni aperte in strumenti derivati alla fine dell'esercizio, con evidenziazione dell'esposizione complessiva nonché delle singole posizioni di importo rilevante;

i risultati conseguiti nell'esercizio su operazioni in strumenti finanziari derivati, in riferimento alle varie categorie di prodotti e con indicazione delle operazioni chiuse e di quelle in corso di svolgimento, specificandone altresì il trattamento contabile.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1996, ad esclusione delle disposizioni di cui all'art. 3 e all'art. 7, comma 1, che entrano in vigore dal 1° gennaio 1997.

Roma, 19 luglio 1996

Il presidente: MANGHETTI

ALLEGATO *A*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SITUAZIONE TRIMESTRALE DELLE POSIZIONI APERTE SU CONTRATTI DERIVATI (art. 7, comma 2, del presente provvedimento).

Ai fini della comunicazione trimestrale di cui all'art. 7, comma 2, del presente provvedimento, le imprese devono fornire l'elenco analitico delle posizioni aperte su contratti derivati alla data di riferimento della comunicazione medesima.

La comunicazione deve contenere, per ciascuna posizione, le informazioni necessarie al fine di una chiara e completa illustrazione della stessa. In ogni caso, devono essere forniti la descrizione ed il valore della posizione secondo le indicazioni di seguito riportate.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE

Per i futures:

numero di contratti,

posizione lunga/corta,

data dell'operazione;

data di scadenza;

valuta di riferimento;

descrizione e valore nominale dell'attivo o indice sottostante;

controparte (se non effettuata tramite organismi di compensazione);

mercato di negoziazione;

prezzo di negoziazione;

finalità dell'operazione;

attivi connessi (ove esistenti in ragione della finalità perseguita); specificare anche se destinati a copertura delle R.T.

Per le opzioni:

numero di contratti;

posizione lunga/corta;

tipo dell'operazione;

data dell'operazione;

data di esercizio;

valuta di riferimento;

descrizione e valore nominale dell'attivo o indice sottostante;

controparte (se non effettuata tramite organismi di compensazione);

mercato di negoziazione;

prezzo dell'opzione;

prezzo di esercizio;

finalità dell'operazione;

attivi connessi (ove esistenti in ragione della finalità perseguita); specificare anche se destinati a copertura delle R.T.

Per gli swaps:

tipo dell'operazione;

data dell'operazione;

eventuali termini e scadenze;

valore dell'attivo sottostante (capitale di riferimento);

valute di riferimento;

tasso fisso/variabile;

controparte (se non effettuata tramite organismi di compensazione);

mercato di negoziazione;

finalità dell'operazione;

attivi connessi; specificare anche se destinati a copertura delle R.T.

Per le operazioni che non corrispondono esattamente alle figure precedenti devono essere fornite informazioni equivalenti a quelle previste per la figura contrattualmente più affine e comunque sufficienti per una completa comprensione delle operazioni medesime.

Valore della posizione

Il valore da attribuire ai contratti che comportano o possono comportare lo scambio a termine di capitali è il prezzo di regolamento degli stessi; in tutti gli altri casi va indicato il valore nominale del capitale di riferimento (importi nella valuta di riferimento).

Per i contratti dello stesso tipo (stesso contenuto, scadenza, attivo sottostante, ecc.) va indicato il valore complessivo. Non sono ammesse compensazioni di partite se non in relazione ad operazioni di acquisto/vendita riferite ad uno stesso tipo di contratto.

Nel caso di strumenti derivati facenti parte integrante di «prodotti strutturati» deve essere compilato un apposito elenco analitico con indicazione della denominazione del prodotto, della controparte, della valuta, del valore nominale e di quello contabile nonché descrizione della struttura e delle caratteristiche finanziarie (scadenza, parametri di indicizzazione, garanzie minime di rendimento, ecc.).

La comunicazione deve essere sottoscritta dal rappresentante della società.

96A4768

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 25 maggio 1996), **coordinato con la legge di conversione 25 luglio 1996, n. 391** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3), **recante: «Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 157». Il D.L. n. 157/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 25 maggio 1996).

Art. 1.

Elezioni dei COMITES

1. *Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, e dovranno tenersi nel mese di marzo 1997.*

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

Riferimenti normativi:

— L'art. 9 della legge n. 172/1990 (Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui Comitati dell'emigrazione italiana) modifica il primo comma dell'art. 8 di detta legge n. 205/1985, il quale, ulteriormente modificato con l'aggiunta di un comma dall'art. 10 della stessa legge n. 172/1990, risulta essere il seguente:

«Art. 8 (*Durata in carica e decadenza dei membri*). — I componenti del Comitato dell'emigrazione italiana restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalità dei comitati, la durata in carica dei componenti così eletti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento».

— L'art. 16 della citata legge n. 172/1990 così recita:

«Art. 16. — 1. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati dell'emigrazione italiana è rinviato rispetto al termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1990, n. 5. Le elezioni dovranno avere luogo entro il mese di giugno 1991.

2. I componenti dei Comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione di nuovi comitati».

Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 5/1990 (Rinvio delle elezioni dei Comitati dell'emigrazione italiana), sopracitato, è il seguente: «1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati dell'emigrazione italiana è rinviata di sette mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell'art. 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205 [v. sopra, *n.d.r.*]».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 368/1989 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero) è il seguente:

«Art. 5. — 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i Comitati dell'emigrazione italiana (COEMIT) e possono essere eletti o nominati per non più di due mandati consecutivi.

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati».

Art. 2.

Contributi per le spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana

1. In occasione della campagna per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana, indetta per il giorno 16 giugno 1996, è concessa ai partiti e movimenti politici un'anticipazione a titolo provvisorio dei contributi spettanti, a norma della legislazione vigente, a rimborso delle spese elettorali.

2. L'anticipazione è liquidata entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per un importo complessivamente pari alla metà dei contributi erogati allo stesso titolo in relazione all'ultima elezione della stessa assemblea. Tale importo è ripartito fra i partiti e movimenti politici, che abbiano presentato candidature, in proporzione ai voti rispettivamente conseguiti ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, nelle elezioni per la Camera dei deputati svolte il 21 aprile 1996, nelle circoscrizioni XXIV (Sicilia 1) e XXV (Sicilia 2).

3. L'erogazione delle somme è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di una idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, per un ammontare pari all'anticipazione richiesta, a favore del Presidente della Camera dei deputati, ai fini del recupero dell'eventuale conguaglio a debito risultante dalla liquidazione a titolo definitivo. La fideiussione deve escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere durata per almeno sette mesi e comunque fino all'attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente della Camera dei deputati.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A4781

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Graz (Austria)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Helfried Leskoschek, console onorario in Graz (Austria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Klagenfurt degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

3) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Klagenfurt della documentazione relativa al rilascio di visti;

4) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Klagenfurt della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Klagenfurt dei dati inerenti ai connazionali residenti ai fini dell'A.I.R.E.;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1996

Il Ministro: DINI

96A4769

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Linz (Austria)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Elisabeth Maria Hildegard Gleissner Beinkofer, console onorario in Linz (Austria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Vienna degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

3) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Vienna della documentazione relativa al rilascio di visti;

4) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Vienna della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

5) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1996

Il Ministro: DINI

96A4770

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 8 luglio 1996, è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 20 marzo 1981, all'impresa Alghemar S.r.l., con sede in Roma, via Guerrieri, 15, del prodotto fitosanitario Tricil - 12, registrato al numero 4256.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 8 luglio 1996, è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 11 settembre 1981, all'impresa Visplant - Chimiren, con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), via Salvi, 1, del prodotto fitosanitario Orizol - Liquido, registrato al numero 4436.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 8 luglio 1996, è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 25 marzo 1982, all'impresa Alghemar - S.r.l., con sede in Roma, via Guerrieri, 15, del prodotto fitosanitario Algopar - 20, registrato al numero 4731.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 8 luglio 1996, è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 10 febbraio 1983 e 12 novembre 1983, all'impresa Demetra Italia, con sede in Sesto Imolese di Imola (Bologna), via Vitale, 5, del prodotto fitosanitario Medifen, registrato al numero 5212.

96A4744

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (modifiche ad autorizzazioni già concesse)

Decreto n. 105 del 5 luglio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario IMAVEROL, nelle confezioni: flacone di vetro da 100 ml destinato a cani e bottiglia in polietilene da 1000 ml destinata a cavalli sportivi.

Titolare A.I.C.: società Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8, codice fiscale 01988770150.

Modifiche apportate: poduttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società estera Janssen-Cilag S.A. nello stabilimento sito in Val De Reuil (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 106 del 5 luglio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario ORAMEC, soluzione ad uso orale per ovini e caprini, nelle confezioni da 1 e 2,5 litri.

Titolare A.I.C.: società Merck Sharp & Dohme B.V. di Haarlem (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate: Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) - S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587. La produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale per uso veterinario stessa continuano ad essere effettuati dalla società Merck Sharp & Dohme B.V. nello stabilimento in Haarlem (Olanda).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4745

Revoca dell'autorizzazione per l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gallimicina»

Decreto n. 107 del 5 luglio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario:

GALLIMICINA iniettabile da 50 mg (flaconi da 30, 100 e 250 ml), registrazione n. 21051;

GALLIMICINA iniettabile da 100 mg (flaconi da 10, 20 e 100 ml), registrazione n. 21051/1;

Titolare A.I.C.: società Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52, codice fiscale 00076670596.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

96A4746

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 luglio 1996 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 15 luglio 1996 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 ottobre 1996 è di L. 97,97, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 gennaio 1997 è di L. 96,03 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 luglio 1997 è di L. 92,35, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A4813

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 luglio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1512,15
ECU	1915,89
Marco tedesco	1017,26
Franco francese	300,39
Lira sterlina	2350,18
Fiorino olandese	906,29
Franco belga	49,356
Peseta spagnola	12,021
Corona danese	263,76
Lira irlandese	2440,91
Dracma greca	6,398
Escudo portoghese	9,893
Dollaro canadese	1101,11
Yen giapponese	14,023
Franco svizzero	1248,27
Scellino austriaco	144,55
Corona norvegese	236,61
Corona svedese	230,88
Marco finlandese	334,73
Dollaro australiano	1193,24

96A4829

Autorizzazione alla Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale n. 837203 dell'1 luglio 1996, la Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo è stata autorizzata ad acquistare l'immobile denominato «Casa del Melatino», sito in Teramo.

96A4743

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore: L17A lingua e letteratura spagnola per la disciplina «lingua e letteratura spagnola».

Facoltà di ingegneria:

settore: H05X topografia e cartografia per la disciplina «topografia».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

96A4752

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università cattolica del Sacro Cuore sono vacanti i sottoelencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L25A storia dell'arte medievale - disciplina: storia dell'arte medievale.

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore scientifico-disciplinare: L16B linguistica francese - disciplina: lingua francese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4753

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M07C - filosofia morale, disciplina «filosofia della religione».

La disciplina, di cui al presente avviso, risulta presente nell'elenco delle corrispondenze del settore M07C, raccordata alla disciplina «filosofia delle religioni», disciplina non ancora presente nell'ordinamento didattico della facoltà.

L'eventuale aspirante al suddetto trasferimento, qualora sia titolare della disciplina «filosofia della religione» potrà assumere la responsabilità didattica della disciplina «filosofia delle religioni», ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, terzo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, una volta che la stessa verrà inserita nell'ordinamento didattico della facoltà.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A4754

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il sottospecificato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: H03X - strade, ferrovie ed aeroporti.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4756

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Urbino, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

L18A - lingua e letteratura inglese, insegnamento lingua e letteratura inglese,

precisando, nel contempo, che l'indicazione dello specifico insegnamento non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4755

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale **n.** 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 114.000**	**L. 132.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 38.000**	**L. 44.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 30.000**	**L. 35.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 15.000**	**L. 17.500**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 360.000**	**L. 720.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**	**L. 440.000**
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.550**	**L. 3.100**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale **nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.**

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale*

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle *altre pubbliche amministrazioni*

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189